Attività professionali non regolamentate

A cura di Marco Cibien - Funzionario Tecnico Area Normazione UNI

Ad oltre cinque anni dell'istituzione della Commissione Tecnica UNI "Attività professionali non regolamentate" è possibile tracciare un sunto di quanto sin qui esperimentato e acquisito in questo nuovo ambito normativo, intrinsecamente inter-settoriale e portatore di specificità impattanti, certamente meritevoli di approfondimento.

Il presente dossier si pone dunque l'obiettivo di inquadrare le suddette attività in una logica "di sistema", coerente con la volontà dell'UNI di affrontare la materia secondo un approccio strutturato e trasversale, capace cioè di comprendere le numerose variabili di contesto esterno, tipicamente di carattere legislativo e socio-economico, così come quelle interne, ossia inerenti il processo normativo e la sua efficace applicazione all'ambito specifico.

Per queste ragioni il dossier può considerarsi suddiviso in tre parti:

- Parte introduttiva: costituita dai primi tre contributi, che riassumono le pietre angolari sulle quali è stato edificato l'approccio UNI allo sviluppo della normativa tecnica di settore e le relative peculiarità in termini di processo normativo e strumenti specifici sin qui sviluppati.
- Parte istituzionale: riconducibile ai contributi provenienti da due *major stakeholder* delle attività in esame, ossia Ministero dello Sviluppo Economico e Accredia, che tracciano rispettivamente una sintesi delle esperienze maturate nel primo triennio di applicazione della Legge 04/2013 e nelle attività di certificazione e accreditamento pertinenti, non senza alcune stimolanti considerazioni prospettiche;
- Parte applicativa: rappresentata dai tre articoli di approfondimento specifico riguardanti una norma di recente pubblicazione, la UNI 11618 sulla figura professionale del Controller, e due progetti ormai prossimi ad ultimare l'iter normativo, ossia quelli riguardanti l'Insegnante di Yoga e il Mediatore familiare.

La speranza è quella di fornire un "campione" il più possibile "rappresentativo" e "stratificato" di un sistema indubbiamente complesso, ma che continua a rappresentare una delle sfide più stimolanti e pervasive per l'intero sistema UNI.

Glossario

Negli articoli del presente dossier sono utilizzati, per brevità, i seguenti acronimi:

APNR: *Attività professionali non regolamentate*

CEN/BT: *Bureau Technique del CEN (Comitato Europeo di Normazione)*

CCT: *Commissione Centrale Tecnica (UNI) (vedere sezione Normazione" su www.uni.com per eventuali approfondimenti)*

CGIL: *Confederazione Generale Italiana del Lavoro*

CNCU: *Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti*

CNPI: *Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati*

CT APNR: *Commissione Tecnica UNI/CT 006 "Attività professionali non regolamentate"*

EQF: *European Qualification Framework, Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01)*

Legge 4/2013: *Legge 14 gennaio 2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate"*

Schema APNR: *Schema per l'elaborazione delle norme nell'ambito delle attività professionali non regolamentate*

Il primo quinquennio e le prospettive future

Nel presente articolo viene delineato il primo quinquennio di attività della UNI/CT 006 "Attività professionali non regolamentate" (CT APNR), con specifico riferimento al contesto legislativo di riferimento, alla nuova composizione dell'organico della commissione plenaria e accresciuta rappresentatività di tale organo tecnico, all'esperienza sin qui maturata nell'elaborazione norme di settore, fornendo altresì alcune anticipazioni sulle attività correnti e sulle prospettive future.

Un breve ex-cursus storico…

La CT APNR è stata istituita dall'UNI nel maggio del 2011 a seguito di una ponderosa attività pre-normativa svolta dall'Ente - ed in particolare dal Gruppo di Lavoro "Qualificazione delle professioni non regolamentate" della CCT - sulla base dell'esperienza maturata con lo sviluppo della Guida CEN 14[1] e culminata, nell'aprile 2011, con l'emanazione di una specifica Direttiva della CCT (CCT N391, Allegato n°2). Quest'ultima fissava i termini entro i quali si sarebbe dovuta sviluppare l'attività tecnico-normativa in ambito APNR, quanto meno nella sua prima fase e, in particolare:

- fissava, seppur in via transitoria-sperimentale, alcune peculiarità della CT APNR, in sintesi:
  a) la necessità, nello sviluppo delle singole norme, di articolarsi in specifici GL, precludendo alla commissione plenaria la possibilità di elaborare direttamente dette norme, così come di elaborare norme in campi di attività già presidiati da organi tecnici UNI già esistenti;
  b) l'applicazione di un voto ponderato per assicurare un corretto bilanciamento tra tutte le principali categoria di *stakeholder* pertinenti (professionisti; utenti; autorità, Ministeri e pubblica amministrazione; rappresentanti degli Ordini/Albi professionali; rappresentanti dell'ambito della valutazione della conformità; organizzazioni non governative, università, enti di ricerca e associazioni culturali);
- affidava alla commissione plenaria un ruolo di analisi e supervisione del contesto legislativo pertinente e della relativa evoluzione, nonché lo sviluppo di strumenti ad hoc per le attività normative in esame;
- stabiliva le 6 attività professionali non regolamentate che per prime sarebbero state oggetto di attività normativa, le cosiddette "**norme APNR di prima generazione**": naturopati, comunicatori professionali, chinesiologi, osteopati, patrocinatori stragiudiziali, fotografi.

Sulla base di quanto sopra, il triennio 2011/2014 - nel quale la Presidenza della commissione fu assegnata allo scrivente, Prof. Giorgio Berloffa - fu quindi dedicato all'elaborazione di tali norme, per le quali si palesò da subito l'esigenza di definire quanto meno una terminologia ed una struttura di base condivise. Tale esigenza si concretizzò primariamente nella definizione di uno schema comune per l'elaborazione delle norme di settore (**schema APNR**), documento ancorato ai principi e alle linee guida fissati nella Raccomandazione Europea C111/2008, nota come **EQF**.
Come si vedrà nel seguito in altri contributi specifici al presente dossier, quest'ultimo aspetto avrebbe avuto pervasive e positive ripercussioni per l'intero "sistema UNI".
Da un punto di vista prettamente cronologico si può infine affermare che l'elaborazione delle norme APNR di "prima generazione" si concluse nel giugno 2013, con la pubblicazione della UNI 11491:2013 riguardante la figura professionale del naturopata (vedere anche Prospetto 1).

La Legge 4/2013 e le attività tecniche UNI

Non vi è dubbio che un impulso determinante alle attività in esame sia riconducibile all'emanazione della Legge n.4 del 14 gennaio 2013, benché sia bene rimarcare come le attività UNI in ambito APNR siano iniziate prima dello stesso iter legislativo, come visto in precedenza.
Non è obiettivo del presente articolo analizzare in dettaglio tale disposizione legislativa, bensì evidenziare come detta Legge:

- preveda una complementarità tra l'azione legislativa e la normazione tecnico-volontaria, promuovendo la "autoregolamentazione volontaria" e la "qualificazione della prestazione professionale" (Art. 6), in una logica del tutto analoga a quella del "nuovo approccio" europeo alla normazione;
- riconosca alle norme UNI il ruolo di "strumento principe" ai fini della "certificazione di conformità (alla norma tecnica UNI)" del singolo professionista (Art.9).

In altre parole, nello spirito della Legge 4/2013 - nonché in totale coerenza con i principi fondanti della normazione tecnica-volontaria - le norme UNI costituiscono il principale riferimento tecnico:

- per "l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale" sulla base dei "requisiti, competenze e modalità di esercizio" (Art. 6, Comma 3) in esse specificati;
- a fronte del quale il singolo professionista può intraprendere un percorso individuale di certificazione di terza parte indipendente della propria attività professionale, fornendo così garanzie agli utenti e al proprio mercato di riferimento.

Ancorché lo spettro delle "attività professionali non regolamentate" sia potenzialmente più ampio delle "professioni non organizzate in ordini o collegi" di cui all'Art.1 comma 2 della Legge 4/2013 è evidente come le suddette disposizioni legislative costituiscano un caposaldo per le attività della CT APNR, così come per tutti gli organi tecnici UNI impegnati, a vario titolo, nell'elaborazione di norme tecniche in detto ambito.

La Decisione della Giunta UNI dell'aprile 2014 e il nuovo ruolo della Commissione Plenaria

Un altro passaggio decisivo nello sviluppo delle attività della CT APNR è stata la decisione presa dalla Giunta dell'UNI nell'aprile 2014 circa la nuova composizione della commissione.
In effetti, a partire della prima riunione plenaria del 10 maggio 2011, in coerenza con le regole UNI vigenti, la partecipazione degli esperti in commissione plenaria risultava sottoposta al solo vincolo di associazione all'UNI, sicché il numero di membri della plenaria nel triennio 2011-2014 crebbe costantemente sino a sfiorare il centinaio di unità.
È evidente che in virtù di tali numeri e della conseguente, ineluttabile compresenza in commissione plenaria di stakeholder aventi interessi ed obiettivi differenti, risultava improbo assicurare il ruolo di indirizzo e coordinamento assegnato alla plenaria stessa. Si rese dunque necessaria un'apposita decisione da parte della Giunta UNI che, in virtù delle specificità delle attività in esame e del suo carattere intrinsecamente trasversale e interdisciplinare, limitasse la partecipazione in commissione plenaria ai soli stakeholder di "rilevanza nazionale ed interesse trasversale" (ossia un interesse non riconducibile ad una specifica attività professionale o settore), riaffermando così una più netta separazione tra le funzioni di indirizzo strategico-orizzontale della plenaria rispetto a quelle più tecnico-operative dei GL. Grazie a tale decisione oggi la commissione plenaria della CT APNR si configura effettivamente come un luogo di incontro tra i cosiddetti *major stakeholder* di settore: Ministeri, Ordini professionali, associazioni di professionali di secondo livello, Accredia, CNCU e CGIL, con la concreta prospettiva di continuare ad accrescere la propria - già significativa - rappresentatività.

Il rinnovo della Presidenza e lo sviluppo delle norme di "seconda generazione"

Nel mese di settembre del 2014 si procedette al rinnovo della Presidenza, che si concluse con la conferma per il triennio 2014-2017 dello scrivente Prof. Giorgio Berloffa e la contestuale nomina dei Vice-Presidenti, Dr. Guido Panni (CNPI) e Dr. Andrea Terranova (CGIL), con l'incarico di supportare il Presidente nelle delicate fasi istruttorie che precedono l'avvio del vero e proprio processo normativo (la cosiddetta "fase pre-normativa").

In tale occasione, è stato inoltre stabilito che ad ogni rinnovo della Presidenza si proceda ad un contestuale periodico riesame di tutti gli strumenti specifici della CT APNR (una vera e propria "cassetta degli attrezzi", denominato APNR Toolbox) a partire ovviamente dal già citato schema comune per l'elaborazione delle norme di settore.

Inoltre, si può affermare che a partire dalla seconda metà del 2013, con l'avvio dei progetti relativi alla figure professionali di Tributaristi, Clinical Monitor, Traduttori e Interpreti, si è aperta una seconda fase nello sviluppo delle norme di settore ("norme APNR di seconda generazione") dove, sulla base dell'esperienza maturata nel biennio precedente (in particolare nell'applicazione dello schema APNR), si è proceduto ad un progressivo affinamento del processo normativo e dei relativi strumenti tecnico-procedurali.

Si arriva quindi ai giorni nostri: alle ultime norme pubblicate (Arti-terapisti e Controller), dai progetti in itinere (alcuni ormai prossimi ad ultimare il processo normativo, quali Fisici professionisti, Mediatori familiari, Insegnanti di Yoga) ed altri in fase di avvio (per esempio *Meeting Manager*, Educatori del gesto grafico) fino alle nuove proposte di attività normativa e alle relative, delicate fasi istruttorie pre-normative, nonché al fondamentale processo di revisione dello schema APNR e degli altri strumenti dell'APNR Toolbox, processo conclusosi di recente con l'apporto di significative innovazioni, sempre e comunque introdotte in una logica evolutiva rispetto a quanto sedimentatosi nel tempo e all'esperienza acquisita sul campo.

Nel Prospetto 2, sono riportate in ordine cronologico le *milestones* delle attività in esame.

Conclusioni e prospettive future

I primi cinque anni di attività della CT APNR sono stati una vera e propria "palestra", non solo per la stessa commissione, ma per l'intero sistema UNI, dato che molte delle esperienze maturate, così come gran parte degli strumenti sviluppati dalla CT APNR, si sono riverberati nelle attività tecniche di vari organi tecnici del sistema UNI.

In questa logica, i numeri riportati nel Prospetto 1 non rendono giustizia di tale contributo trasversale e della complessità di situazioni che la CT APNR si è trovata a gestire: dalla progressiva comprensione delle peculiarità e criticità di un'attività tecnica complessa e innovativa, fino all'edificazione di un proficuo equilibrio tra i legittimi - ma ineluttabilmente non sempre collimanti - interessi degli *stakeholder* coinvolti.

A consuntivo di questo primo quinquennio si è in presenza di una Commissione Tecnica che ha acquisito una crescente autorevolezza e rappresentatività, di un insieme di strumenti tecnico-procedurali affinatosi nel tempo durante l'edificazione di un corpus normativo già significativo e con prospettive di crescita in un orizzonte temporale di medio/lungo termine, di una sinergia con un dispositivo legislativo che vede nelle norme tecniche UNI uno strumento chiave per cercare di far luce sui "coni d'ombra" presenti in un mercato certamente ampio ed estremamente dinamico, mettendo sempre in cima alle scala delle priorità la tutela degli utenti/consumatori.

In definitiva, come già scritto su queste pagine, l'attività normativa in ambito APNR è "*un progetto ambizioso, con una ricaduta sociale ed economica potenzialmente elevata, il cui successo è indissolubilmente legato alla capacità di "fare sistema" da parte di una pluralità di attori*". UNI sta già facendo e intende continuare a fare la sua parte.

Giorgio Berloffa
Presidente UNI/CT 6 APNR

Marco Cibien
Funzionario Tecnico UNI

Note

[1] "Linee guida di indirizzo per le attività di normazione sulla qualificazione delle professioni e del personale".

PROSPETTO 1 - NORME TECNICHE PUBBLICATE DALLA CT APNR NEL QUINQUENNIO 2011/2016

CODICE	TITOLO
UNI 11477:2013	Attività professionali non regolamentate - Patrocinatore stragiudiziale professionista del risarcimento del danno Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
UNI 11476:2013	Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti nel campo della fotografia e comunicazione visiva correlata - Requisiti di conoscenza, abilità, competenza
UNI 11475:2013	Attività professionali non regolamentate - Figure professionali afferenti al campo delle scienze motorie (chinesiologi) Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
UNI 11483:2013	Attività professionali non regolamentate - Figura professionale del comunicatore - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
UNI 11491:2013	Attività professionali non regolamentate - Figura professionale del naturopata - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
UNI 11511:2013	Attività professionali non regolamentate - Tributarista - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
UNI 11585:2015	Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti nel campo del monitoraggio delle sperimentazioni cliniche dei medicinali (Clinical Monitor) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
UNI 11591:2015	Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti nel campo della traduzione e dell'interpretazione Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
UNI EN 16686:2015	Prestazioni sanitarie osteopatiche
UNI 11592:2015	Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti nel campo delle Arti Terapie Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
UNI 11618:2016	Attività professionali non regolamentate - Esperto in controllo di gestione (Controller) Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

Sono evidenziate:
- in verde le norme APNR di "prima generazione";
- in azzurro le norme APNR di "seconda generazione".

PROSPETTO 2 - LE "MILESTONES" DELLE ATTIVITÀ TECNICHE UNI IN AMBITO APNR

Ott 2006	Il CEN istituisce il CEN/BT/WG 192 "Qualifications of professions / personnel", la cui segreteria è affidata all'UNI e con il ruolo di Conveenor assegnato a Ruggero Lensi
Nov 2010	La CCT istituisce il GL "Qualificazione delle professioni non regolamentate"
Apr 2010	Viene pubblicata la Guida CEN 14 "Common policy guidance for addressing standardisation on qualification of professions and personnel"
Apr 2011	La CCT UNI approva il documento CCT N391 ed in particolare la Direttiva di cui all'Allegato 2 che specifica le direttrici della prima fase di sviluppo delle attività UNI in ambito APNR
Mag 2011	Si insedia la CT APNR e Giorgio Berloffa viene nominato Presidente
Sett 2011	Viene avviato lo sviluppo di un framework comune per l'elaborazione delle norme APNR
Gen 2013	La CT APNR approva una prima versione consolidata dello Schema APNR
Feb 2013	Viene pubblicato il primo pacchetto di norme APNR di "prima generazione"
Giu 2013	Viene ultimato il pacchetto di norme APNR di "prima generazione" così come previsto dalla Direttiva CCT N391, Allegato 2
	La CCT estende l'applicazione dello Schema APNR a tutti gli organi tecnici del sistema UNI
Dic 2013	Viene pubblicata la prima norma APNR di "seconda generazione"
Apr 2014	La Giunta UNI stabilisce dei nuovi criteri per la partecipazione degli stakeholder nella commissione plenaria della CT APNR
Sett 2014	Giorgio Berloffa viene confermato nel ruolo di Presidente; Guido Panni (CNPI) e Andrea Terranova (CGIL) vengono nominati Vice-Presidenti
Mag 2015	Viene avviato il processo di riesame dell'APNR Toolbox e, in particolare, dello Schema APNR per il quale viene creato un GL ad hoc in seno alla CT APNR (commissione plenaria)
Giu 2016	Viene approvata una nuova versione consolidata dello Schema APNR

L'approccio UNI alla normazione tecnica in ambito APNR e il processo normativo

Nel presente articolo viene illustrato l'approccio adottato da UNI nello sviluppo delle norme APNR, nonché delineate le peculiarità del relativo processo normativo, con un focus particolare sulla delicata fase istruttoria che precede lo sviluppo delle norme tecniche di settore.

L'approccio UNI alla normazione tecnica in ambito APNR

Lo sviluppo dell'approccio UNI alla normazione in ambito APNR può essere ricondotto, in prima istanza, all'elaborazione della Guida CEN 14, documento pubblicato dall'Ente di normazione europeo nell'aprile del 2010, nel cui processo di elaborazione l'Italia ebbe un ruolo centrale: fu infatti Ruggero Lensi (allora Direttore Tecnico UNI) ad assumere il ruolo di *Conveenor* del CEN/BT WG 192 "*Qualifications of professions/personnel*" (QPP), organo tecnico estensore della guida.

Le Guide CEN sono documenti liberamente accessibili, indirizzati primariamente agli "addetti ai lavori", cioè agli estensori della norme. Nel caso specifico, la Guida CEN 14 fornisce un insieme di linee guida di indirizzo per trattare in maniera efficace e condivisa il tema della qualificazione delle attività professionali all'interno dei documenti normativi europei e nazionali. Se è vero che la CT APNR ha rielaborato - in maniera anche significativa - le indicazioni presenti in tale Guida, pare altrettanto corretto affermare che alcune indicazioni in essa contenute sono state seminali per le attività in esame. In particolare:

- il riconoscimento dello EQF quale "pietra angolare" dell'intero processo normativo: da cui la necessità di descrivere una qualsivoglia attività professionale attraverso i descrittori di conoscenza, abilità e competenza ed i relativi 8 livelli previsti (EQF, Allegati *I* e *II*);
- l'enfasi sulla fase pre-normativa (vedere il seguente capitolo del presente articolo);
- l'identificazione di 3 differenti approcci alla normazione in ambito QPP:
  a) approccio focalizzato sulla competenza: ossia sulla definizione di cosa è necessario "saper conoscere ed applicare", nonché come "dovrebbe essere" una persona per svolgere una determinata attività professionale;
  b) approccio focalizzato sui compiti: ossia sulla definizione delle principali mansioni/funzioni (*task*) per svolgere una determinata attività professionale;
  c) approccio focalizzato sulla valutazione: ossia sulla definizione del/i processi di valutazione della persona affinché questa sia ritenuta idonea per svolgere una determinata attività professionale.

Come si vedrà nel seguito tutti questi elementi sono stati approfonditamente considerati e trovano riscontro (con opportune rielaborazioni) tanto nel processo normativo quanto negli strumenti tecnico-procedurali propri della CT APNR, ma prima ancora in un approccio complessivo alla normazione di tipo "sistemico-trasversale", in cui vengono condivisi dei principi di base ed un approccio metodologico inter-settoriali ai fini dello sviluppo dello specifico corpus normativo.

Un altro aspetto caratterizzante l'approccio UNI in esame è inoltre la netta distinzione tra le norme APNR - focalizzate esclusivamente sui requisiti di competenza, abilità e competenza, in definitiva sul professionista quale singolo individuo - e le norme di processo/servizio/sistema riguardanti la relativa attività professionale. A livello CEN (sia pre che post Guida CEN 14) permane infatti la tendenza a combinare "oggetti di normazione" (*standardization subject/item*) di natura differente che, a rigore, seguono approcci diversi nei rispettivi processi di valutazione della conformità - per lo meno secondo quanto consolidatosi nel corpus normativo internazionale della serie EN ISO/IEC 17000. In altre parole, si tende a far convergere in un unico documento normativo aspetti relativi alla competenze/formazione di una determinata figura professionale, così come i requisiti di processo/servizio dell'attività professionale, fino ai requisiti dell'organizzazione che eroga detto servizio professionale e al suo eventuale sistema di gestione.

Un'ultima considerazione merita infine la questione inerente il rapporto tra le norme APNR elaborate dall'UNI e la Legge 4/2013 che - quanto meno negli attuali intendimenti dell'Ente - è un rapporto indiscutibilmente sinergico-complementare ancorché non esclusivo. Infatti, le "attività professionali non regolamentate" sono da intendersi come tutte quelle attività professionali che non risultano essere espressamente stabilite o comunque trattate/menzionate in specifiche disposizioni legislative e che, in quanto tali, possono essere oggetto di un percorso di auto-regolamentazione nell'ambito normazione tecnico-volontaria. Esse costituiscono pertanto un insieme più ampio di quello delle "attività non organizzate" in Ordini/Albi/Collegi di cui alla Legge sopracitata (Art. 1, commi 1 e 2).

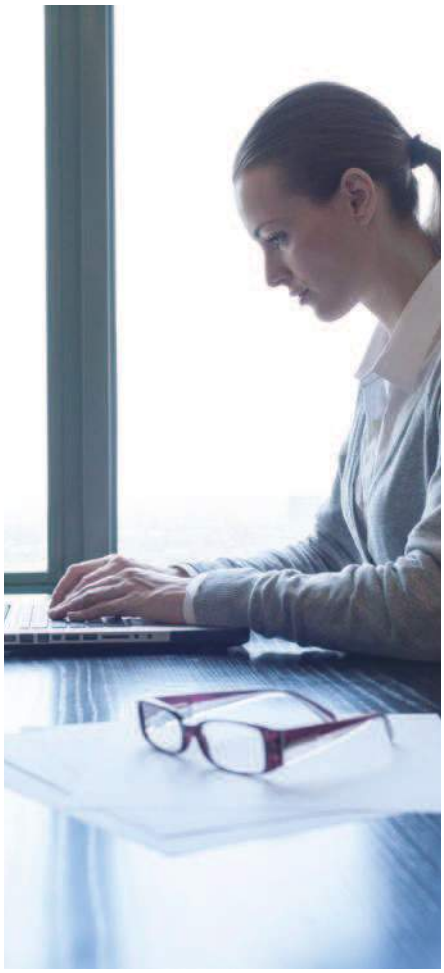

Lo sviluppo di una norma APNR: il processo normativo e la fase pre-normativa

L'elaborazione di una norma UNI è - come potrebbe essere altrimenti! - un processo già ampiamente "standardizzato", affinatosi progressivamente nel tempo che, in termini generali, può essere schematizzato nei 4 passaggi di cui alla figura 1, i quali possono essere a loro volta ricondotti a 2 fasi fondamentali:

- la fase pre-normativa: ossia l'insieme di attività istruttorie che precedono l'elaborazione della norma in sé, finalizzata a verificare la pertinenza e fattibilità di una data proposta di attività normativa, nonché ad intercettare a monte eventuali relativi rischi/criticità. Tale fase si conclude con la fase istituzionale di Inchiesta Pubblica Preliminare (IPP)[1];
- la fase normativa: ossia l'elaborazione vera e propria del documento normativo (sia esso norma, specifica tecnica o rapporto tecnico) e che culmina con la fase istituzionale di Inchiesta Pubblica Finale (IPF)[2].

Nell'elaborazione di una norma APNR non vi sono significativi peculiarità/scostamenti dal processo ordinario per quanto concerne la fase normativa: rimangono dunque validi il doppio passaggio di approvazione formale, per via telematica, del progetto di norma da parte del GL competente e della commissione plenaria ed una *timeframe* massima pari a 18 mesi [benché la disponibilità dello Schema APNR (vedere anche box 1) consenta mediamente, in assenza di "documentate ferme opposizioni", di ridurre tale tempistica].

Dove invece sono stati introdotti dei significativi "irrobustimenti" è in fase pre-normativa, come del resto già raccomandato dalla stessa Guida CEN 14. In particolare, si possono distinguere i seguenti consequenziali passaggi:

1. ricezione delle richiesta: ricezione di una formale richiesta da uno *stakeholder* di settore (tipicamente un'associazione), conseguentemente denominato Proponente, di sviluppare una nuova norma APNR, alla quale segue generalmente un incontro informale presso UNI e l'invio di uno specifico pacchetto di documenti propedeutici all'avvio e allo sviluppo della fase pre-normativa (vedere box 1), nonché alla comprensione del processo normativo in esame e del contesto legislativo e tecnico-normativo pertinente;
2. compilazione preliminare della scheda pre-normativa: al Proponente viene richiesto di compilare, in prima bozza, un apposito format (noto appunto come scheda pre-normativa, vedere box 1) al fine di una successiva circolazione delle stessa, per via telematica, presso la commissione plenaria;
3. audizione del Proponente: in occasione della prima riunione plenaria disponibile il Proponente viene invitato per una presentazione della suddetta scheda e per rispondere ad eventuali richieste di chiarimento od approfondimento provenienti dai membri della plenaria stessa;
4. condivisione e riformulazione della scheda pre-normativa: al Proponente è richiesto di condividere e riformulare, per quanto appropriato, la suddetta scheda pre-normativa con tutti gli *stakeholder* interessati[3], in una o più riunioni pre-normative;
5. approvazione formale della scheda pre-normativa: la scheda pre-normativa condivisa di cui al punto precedente viene circolata a livello di commissione plenaria, per via telematica, ai fini di una sua approvazione formale. In caso di esito positivo, sulla base dell'insieme di informazioni contenute nella scheda stessa, viene avviata la fase di IPP.

L'insieme dei suddetti passaggi potrebbe sembrare fin eccessivo, ma si deve considerare che la fase pre-normativa ha i seguenti - spesso affatto scontati - obiettivi:

- verificare la pertinenza delle richiesta in termini di effettiva assenza di potenziali sovrapposizioni/sconfinamenti con/in attività riservate, così come di richiami più o meno estesi in disposizioni legislative vigenti;
- verificare l'eventualità che la proposta sia riconducibile ad un campo di attività già presidiato da un organo tecnico del sistema UNI, nel qual caso essa viene reindirizzata "d'ufficio" a quest'ultimo;
- assegnare, sulla base dell'analisi di cui sopra e dei relativi rischi/opportunità individuati, una priorità alla richiesta nell'ambito del programma di lavoro della CT APNR[4].

In termini generali, la fase pre-normativa è certamente il momento più delicato nello sviluppo di un progetto di norma APNR, dove conseguentemente sussiste la maggiore probabilità che emergano criticità, finanche di tipo ostativo, al prosieguo dei lavori. Anche per queste ragioni, durante detta fase (in particolare durante le riunioni pre-normative di cui al precedente punto 5) non sussiste il vincolo associativo. È bene altresì ricordare che anche qualora venga deciso, in uno qualsiasi dei passaggi sopra descritti, d'interrompere il processo pre-normativo, è sempre possibile che la commissione plenaria riesamini tale decisione alla luce di cambiamenti nel contesto pertinente, tipicamente a livello legislativo o socio-economico.

Conclusioni

La progressiva edificazione dell'approccio UNI allo sviluppo delle norme in ambito APNR ha radici relativamente recenti ma non di meno profonde. L'elaborazione della Guida CEN 14 e l'adozione delle raccomandazioni EQF hanno costituito le "pietre angolari" sulle quali l'Ente ha sviluppato - e via via affinato - detto approccio e quindi uno specifico processo normativo il più possibile trasparente, pienamente conforme alle procedure UNI vigenti, ancorché rafforzato per quanto riguarda la fase istruttoria che precede lo sviluppo di una norma APNR: la cosiddetta fase pre-normativa. L'approccio UNI ha inoltre il pregio di separare in maniera netta i requisiti riguardanti il singolo professionista (espressi in termini di conoscenza, abilità e competenza, in coerenza con l'EQF) da tutti gli altri requisiti comunque correlati alla specifica attività professionale, quali ad esempio i requisiti di processo/sistema inerenti all'erogazione del servizio professionale.
Il naturale complemento operativo dell'approccio UNI e del processo normativo in ambito APNR è costituito dall'insieme degli strumenti tecnico-procedurali introdotti nel box 1.

Giorgio Berloffa
Presidente UNI/CT 6 APNR

Marco Cibien
Funzionario Tecnico UNI

Note

[1] La IPP prevede la pubblicazione di un insieme di informazioni di base, riguardanti il futuro progetto di norma, sul sito internet dell'UNI, ed ha una durata di 15 gg. Per ulteriori informazioni vedere parte specifica nella sezione "Normazione" del sito: www.uni.com.
[2] La IPF prevede la pubblicazione del progetto di norma formalmente licenziato dall'organo tecnico competente sul sito internet dell'UNI, ed ha una durata di 60 gg. Per ulteriori informazioni vedere parte specifica nella sezione "Normazione" del sito: www.uni.com.
[3] L'insieme del Proponente e degli stakeholder che via via palesano il proprio interesse attraverso la partecipazione attiva alle riunione pre-normative costituisce, di fatto, l'embrione del futuro GL incaricato di elaborare lo specifico progetto di norma APNR ("costituendo GL").
[4] È stato infatti stabilito che la CT APNR si possa occupare contemporaneamente di un numero massimo di 10 progetti di norma. Di default, nella gestione di quest'ultimi, viene applicata una logica FIFO (First In First Out).

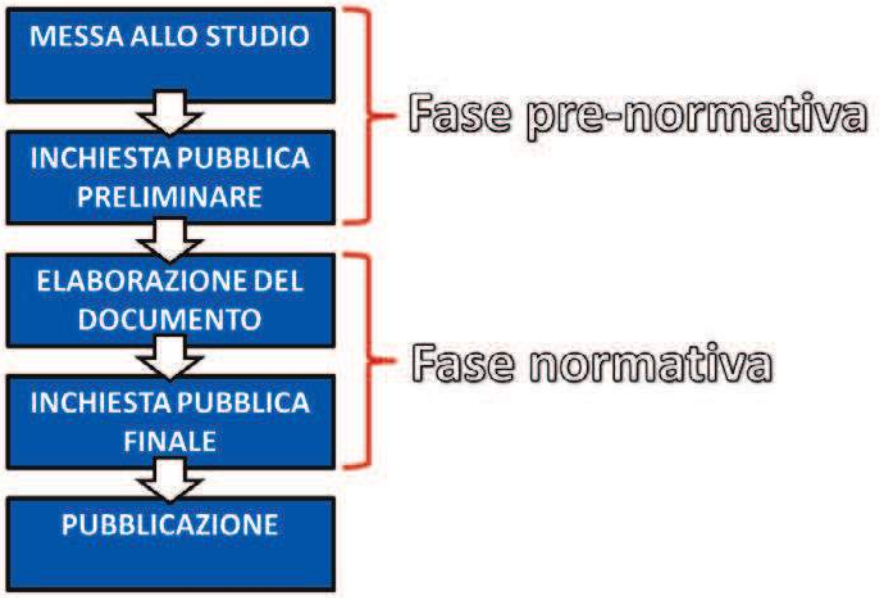

Figura 1 - I passaggi fondamentali del processo normativo di una norma UNI

BOX 1 - PACCHETTO DI DOCUMENTI APNR PROPEDEUTICI ALL'AVVIO E SVILUPPO DELLA FASE PRE-NORMATIVA

***EQF** - Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 "sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente" (2008/C 111/01)*

***Guida CEN 14** "Linee guida di indirizzo per le attività di normazione sulla qualificazione delle professioni e del personale"*

***Schema di flusso del processo normativo in ambito APNR** - (vedere Prospetto 1)*

***Format scheda pre-normativa** - documento finalizzato all'ottenimento dell'insieme di informazioni necessarie all'avvio (prima compilazione da parte del Proponente) e al completamento (compilazione condivisa da parte del costituendo GL) della fase pre-normativa, articolato nei seguenti 10 punti:*

1. *Definizione/descrizione professione*
2. *Titolo del progetto*
3. *Scopo*
4. *Giustificazione e finalità*
5. *Benefici attesi*
6. *Priorità e caratteristiche dei requisiti*
7. *Modalità di valutazione della conformità*
8. *Individuazione delle parti interessate*
9. *Documentazione di riferimento di carattere legislativo e altri inquadramenti regolamentati*
10. *Individuazione di eventuali criticità*

Schema APNR "Schema per l'elaborazione delle norme nell'ambito delle attività professionali non regolamentate" - Documento quadro riportante la terminologia, la struttura di base ed un insieme di linee guida comuni a tutte le norme APNR

Gli strumenti tecnico-procedurali e la revisione dello schema per l'elaborazione delle norme

Nel presente articolo viene presentato l'insieme degli strumenti tecnico-procedurali sviluppati dalla CT APNR, con particolare riferimento allo schema per l'elaborazione delle norme nell'ambito delle attività professionali non regolamentate (Schema APNR) ed alle principali direttrici adottate nello sviluppo della sua recente evoluzione.

La "cassetta degli attrezzi": l'"APNR Toolbox"

Nel precedente contributo al presente dossier sono stati delineati l'approccio UNI allo sviluppo delle norme tecniche in ambito APNR, il conseguente processo normativo e le relative peculiarità.
È evidente che per tradurre quest'ultimi in un qualcosa di operativamente efficace, che trovi cioè effettivo riscontro nelle singole norme APNR, è necessario un ulteriore passaggio: lo sviluppo di un insieme strutturato di strumenti tecnico-procedurali che guidino lo sviluppo di tali documenti, garantendo al contempo la coerenza complessiva dell'intero corpus normativo APNR.
È sulla base di tali considerazioni che nel suo primo quinquennio di attività, la CT APNR ha sviluppato il cosiddetto "APNR *Toolbox*", una vera e propria "cassetta degli attrezzi" per tutti gli estensori di norme APNR, che risulta attualmente composta da:

- Schema APNR: lo "strumento principe" attorno al quale si sviluppa l'intera attività tecnico-normativa di settore e che costituisce il quadro di riferimento comune (*framework*) per lo sviluppo delle norme APNR (ulteriormente analizzato nel seguito);
- Schema di flusso del processo normativo in ambito APNR: documento che sintetizza i principali *step* procedurali dell'intero processo di sviluppo di una norma APNR, comprese le relative evidenze documentali: dalla ricezione della richiesta sino alla pubblicazione della norma;
- Format scheda pre-normativa: documento finalizzato all'ottenimento dell'insieme di informazioni necessarie all'avvio (prima compilazione da parte del Proponente) e al completamento (compilazione condivisa da parte del costituendo GL) della fase pre-normativa;
- Documento relativo alla categorizzazione degli *stakeholder*: documento che, sulla base delle indicazioni contenute nella decisione della Giunta UNI dell'aprile 2014 in merito alla nuova composizione dell'organico della commissione plenaria della CT APNR, introduce una categorizzazione degli *stakeholder* in seno ai GL, sulla base di 3 macro-categorie: 1) fornitori della prestazione professionale; 2) Fruitori della prestazione professionale; 3) Enti e soggetti interessati alla materia.

L'APNR *Toolbox*, per via della sua stessa natura di "insieme di strumenti di lavoro", è sottoposto ad un processo di continuo e progressivo affinamento; la struttura fondamentale sopra riportata sarà sostanzialmente mantenuta anche per il prossimo triennio 2016/2018.

IL "DNA" comune per tutte le norme in ambito APNR: i "pilastri" e gli obiettivi

L'esigenza di disporre un *framework* comune per uno sviluppo il più possibile coerente e omogeneo delle norme in APNR si manifestò sin dalle primissime riunioni della CT APNR, tanto che si può affermare che la commissione plenaria, a partire dal suo insediamento (avvenuto nel maggio del 2011), lavorò pressoché esclusivamente allo sviluppo di tale documento.

È peraltro opportuno ricordare che il mondo della normazione, in particolare a livello europeo e nazionale, si era addentrato ben dapprima nell'impervio "territorio" delle APNR, sviluppando norme su figure quali il saldatore, l'operatore logistico o ancora il professionista di security aziendale. La vera novità delle attività UNI in ambito APNR rispetto a tali esperienze normative risiede tuttavia in un "cambio di registro" a livello di strategia complessiva, di paradigma: passare da una normazione di tipo prettamente "verticale-settoriale" ad una di tipo "sistemico-trasversale". In altre parole, evolvere da una normazione affidata al singolo organo tecnico esclusivamente sulla base del rispettivo campo di attività e competenze settoriali, ad una in cui vengono condivisi dei principi ed un approccio metodologico inter-settoriali.

In tale ottica non stupisce quindi che - come già anticipato in altri contributi del presente dossier - le fondamenta del *framework* in esame siano costituite dallo EQF e dalla Guida CEN 14, documenti di intrinseco respiro europeo, dai quali derivano le seguenti rispettive implicazioni:

- i tre descrittori fondamentali per "normalizzare" una specifica attività professionale sono: conoscenza, abilità e competenza (vedere box 1 per le relative definizioni; richiamati nel seguito come "triade/i (di descrittori) EQF);
- tali descrittori possono articolarsi su 8 livelli, al fine di rappresentare in maniera adeguata ed esaustiva il singolo professionista, in particolare ai fini del processo di valutazione;
- rispetto ai 3 approcci alla normazione in ambito QPP di cui alla Guida CEN 14 (vedere articolo specifico nel presente dossier), si è optato per una sorta di ibridazione (*merging*) tra gli stessi, una scelta (ulteriormente approfondita nel seguito) indubbiamente complessa ma ritenuta più efficace rispetto all'adozione di un singolo approccio.

I vantaggi immediatamente associabili alla disponibilità di un siffatto framework si riverberano a più livelli:

- dal punto di vista degli estensori delle norme, i quali sono guidati nell'elaborazione dei rispettivi documenti normativi e possono beneficiare in maniera più organica/strutturata del pregresso costituito dalle norme APNR già pubblicate;
- dal punto di vista degli utilizzatori delle norme (e, più in generale, degli utenti dei servizi professionali), nella misura in cui le norme APNR risultano più facilmente comparabili tra loro, indipendentemente dai sotto-settori cui afferiscono;
- dal punto di vista degli attori del mondo della valutazione della conformità, in virtù del fatto che una maggiore uniformità a livello di struttura normativa e requisiti si riverbera positivamente nello sviluppo degli eventuali relativi schemi di accreditamento/certificazione;
- dal punto di vista degli attori del mondo della formazione, che possono vedere nell'approccio metodologico APNR (alla luce dell'adozione dei riferimenti europei di cui sopra) un utile (ancorché sempre volontario!) riferimento per lo sviluppo e/o adeguamento della propria offerta formativa.

Da un punto di vista "storico-cronologico" una prima versione consolidata del *framework* in esame, poi denominato Schema APNR, fu approvata nel gennaio del 2013, divenendo a stretto giro (giugno dello stesso anno), per espressa volontà della CCT UNI, un patrimonio comune per l'intero sistema UNI. Da quel momento si può affermare che tale schema costituisce un vero e proprio "patrimonio genetico tecnico-normativo" per tutte le norme APNR elaborate dall'UNI.

Lo schema APNR: struttura e caratteristiche fondamentali

Lo Schema APNR è un documento piuttosto snello, ancorché tecnicamente complesso, che fissa 3 aspetti fondamentali relativi alle norme APNR:

- la terminologia di base: in massima parte mutuata dall'Allegato I dell'EQF e che consta di 10 termini e definizioni, ai quali devono essere tipicamente aggiunti quelli inerenti la specifica attività professionale, a partire dalla definizione della relativa figura professionale;
- la struttura comune: ossia un insieme minimo di punti norma comuni a tutte le norme APNR (ulteriormente approfonditi nel seguito) e per i quali vengono fissati i titoli ed alcune vere e proprie "frasi mastro", da integrare per quanto pertinente;
- un insieme di linee guida generali: inserite nella struttura comune e negli allegati tecnici (anch'essi esaminati nel seguito) al fine di agevolare la comprensione dello schema stesso.

Per quanto riguarda la struttura dello schema, essa risulta articolata in:

- una introduzione: nella quale sono riportati alcuni approfondimenti sull'approccio UNI in ambito APNR e sul legame tra le norme APNR ed il contesto legislativo pertinente (a partire ovviamente dalla Legge 04/2013);
- 6 punti norma fondamentali e 2 appendici facoltative: al di là dei "canonici" primi tre punti comuni a tutte le norme tecniche UNI/CEN/ISO, nei punti da 4 a 6 vengono declinati i

requisiti per la specifica attività professionale e le linee guida per il processo di valutazione del singolo professionista;
- 2 allegati tecnici: nel quale vengono fornite ulteriori linea guida specifiche in riferimento alla corretta declinazione dei "compiti e attività specifiche" (esaminati nel seguito) e delle "triadi EQF", nonché stralci di norme APNR già pubblicate, riportate a titolo di esempio.

Rispetto ai "pilastri" analizzati in precedenza, lo schema presenta delle caratteristiche di originalità. Nello specifico è previsto che:
- la declinazione delle triadi EQF (punto 5) sia effettuata solo a seguito dell'individuazione dei rispettivi "compiti e attività specifiche" (punto 4), in altre parole solo a seguito di una "scomposizione analitica" dell'attività stessa nell'insieme delle sue mansioni/funzioni fondamentali e relativi "esiti attesi". Questo rappresenta certamente una peculiarità dello schema: un originale *merging* tra gli approcci focalizzati sulla competenza e sui compiti specificati nella Guida CEN 14, finalizzato alla massima trasparenza verso gli utenti finali della norma (dai fornitori della prestazione professionale sino ai clienti/fruitori);
- il punto 6, riguardante la valutazione e convalida dei risultati dell'apprendimento (punto concettualmente correlabile all'approccio focalizzato sulla valutazione di cui alla Guida CEN 14) sia espresso nella forma di linee guida, dunque senza specificare dei requisiti univoci bensì fornendo un insieme di elementi utili al processo di valutazione in una logica di massima "neutralità" rispetto ai processi di valutazione della conformità a valle della norma, così come delle attività di formazione a monte della stessa;
- gli estensori prendano in considerazione lo sviluppo di un'appendice informativa sugli aspetti etici e deontologici applicabili, aspetto centrale nella logica di sinergia tra le norme APNR e la Legge 4/2013.

Si rimanda al box 2 per eventuali, ulteriori approfondimenti.

Il processo di revisione e le principali innovazioni

Con il rinnovo della Presidenza, avvenuto nel luglio del 2014, si è stabilito di procedere ad un riesame dell'intero APNR *Toolbox*, a partire ovviamente dallo Schema APNR. In riferimento a quest'ultimo, è opportuno premettere che la natura del processo di revisione è stata di tipo "evolutivo": non ci sono state quindi modifiche sostanziali a livello di struttura del documento, né tanto meno nei principi fondanti lo schema stesso.
Si è intervenuto su aspetti più circoscritti, seppur impattanti e, in particolare:
- sono state apportate alcune modifiche all'introduzione per una migliore contestualizzazione delle attività normative in ambito APNR rispetto all'applicazione della Legge 4/2013 consolidatasi nell'ultimo triennio;
- si è optato per una riformulazione del punto 6, ora divenuto maggiormente prescrittivo, nella misura in cui gli esami scritto, orale e del curriculum vitae sono ritenuti degli elementi minimi di valutazione per tutte le norme APNR;

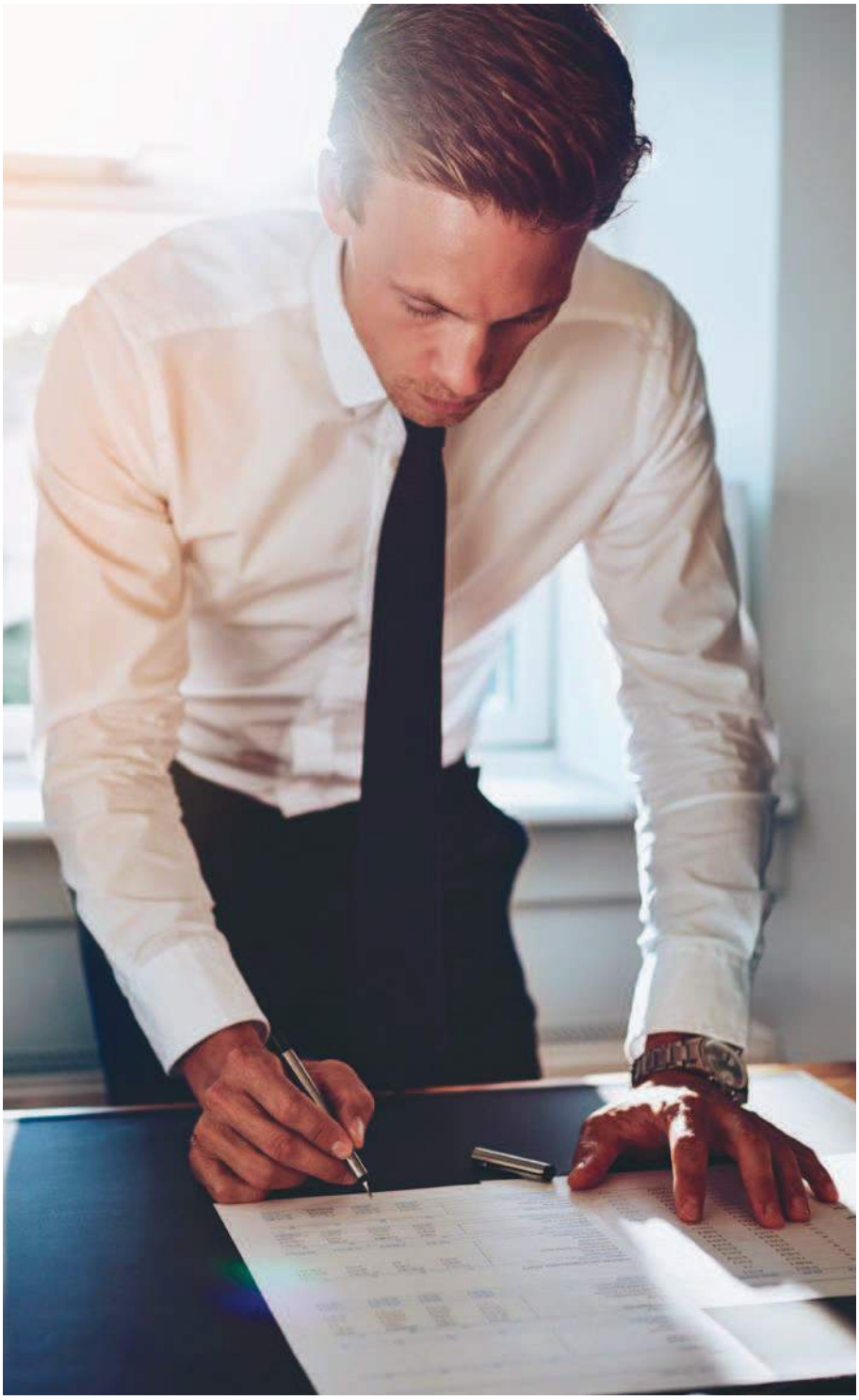

- sono stati completamente riscritti gli Allegati A e B, con l'introduzione di: a) una notazione normalizzata per una sempre più rigorosa e sintetica correlazione tra le singole competenze e le relative conoscenze ed abilità; b) nuovi esempi basati sulle norme APNR "di seconda generazione" di più recente pubblicazione;
- sono state riviste e ampliate le parti riportanti le linee guida generali ai fini di una sempre più immediata e univoca comprensione del documento.

Il processo di revisione interno alla CT APNR si è concluso in occasione della riunione plenaria dello scorso giugno, a seguito di un lavoro durato oltre 10 mesi.
La nuova versione dello schema (la cui applicazione è già iniziata nell'ambito dei nuovi GL della commissione stessa) sarà posta nuovamente al vaglio della CCT con l'auspicio che continui a rappresentare un patrimonio comune per l'intero sistema UNI.

BOX 1 - I CONCETTI DI CONOSCENZA, ABILITÀ E COMPETENZA

Conoscenza: *risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento.*

Abilità: *capacità di applicare conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi.*

Competenza: *comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale, esercitabile con un determinato grado di autonomia e responsabilità.*

BOX 2 - LA STRUTTURA DELLO SCHEMA APNR

Titolo

Attività professionali non regolamentate
[specifico dell'attività professionale oggetto della norma]
Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

È previsto che il titolo sia articolato su tre livelli, dei quali il primo e il terzo sono comuni a tutte le norme APNR.

0. Introduzione
0.1 Il Contesto
0.2 Introduzione alla norma e al relativo approccio metodologico

L'introduzione contestualizza la specifica norma nel contesto legislativo e tecnico-normativo pertinente (EQF, Legge 4/2013, ecc) e fornisce alcune informazioni circa la struttura base della norma e il relativo approccio metodologico adottato nel suo sviluppo.
L'introduzione è un mastro comune a tutte le norme APNR.

1. Scopo e campo di applicazione

Lo scopo e campo di applicazione è di fatto un mastro comune a tutte le norme APNR da integrarsi per quanto strettamente pertinente alla specifica attività professionale.

2. Riferimenti normativi

Punto obbligatorio, comune a tutte le norme UNI.

3. Termini e definizioni

Lo scopo e campo di applicazione è di fatto un mastro comune a tutte le norme APNR da integrarsi per quanto strettamente pertinente alla specifica attività professionale.

4. Compiti e attività specifiche della figura professionale

Punto nel quale è richiesta una "scomposizione analitica" della specifica attività professionale in un insieme di compiti e attività specifiche di base (ad ogni compito può corrispondere un insieme coordinato di attività specifiche), assimilabili agli "esiti (outcomes) attesi" dell'attività stessa.

5. Conoscenze, abilità e competenze associate all'attività professionale

Punto nel quale, ad ognuno dei compiti definiti al punto precedente, deve essere associata una univoca triade di descrittori EQF. È previsto, in tal senso, che sia sviluppato un apposito prospetto di correlazione.

6. Elementi per la valutazione e convalida dei risultati dell'apprendimento

Punto nel quale sono riportati gli elementi ritenuti essenziali per un processo di valutazione e convalida in ambito APNR (ossia esame scritto, orale e del curriculum vitae) ed alcuni elementi aggiuntivi da prendere eventualmente in considerazione in funzione della specifica attività professionale.

Appendice A - Aspetti etici e deontologici applicabili

Appendice informativa e facoltativa (ancorché quasi sempre presente nelle norme APNR sin qui pubblicate).

Appendice B - Riferimenti legislativi applicabili

Appendice informativa e facoltativa.

Bibliografia

Punto facoltativo, comune a tutte le norme UNI.

Conclusioni

L'APNR *Toolbox* rappresenta la proverbiale "punta dell'iceberg" di un insieme di esperienze e "sedimenti" normativi cristallizzati nell'approccio UNI alla normativa APNR ed ha lo scopo (tutt'altro che semplice) di fornire un insieme di strumenti tecnico-procedurali "pronti all'uso" per tutti gli estensori delle nome di settore.
Per queste ragioni, esso è soggetto ad un processo di riesame periodico ed al suo interno particolare rilevanza assume il processo di revisione dello Schema APNR, essendo quest'ultimo un documento di una certa complessità ed impatto, in quanto applicato a tutti i livelli del sistema UNI laddove un organo tecnico intenda sviluppare una norma APNR nel campo di attività di propria competenza.
Proprio di recente la CT APNR ha licenziato al suo interno una nuova versione di tale schema, che rappresenta una evoluzione del precedente, senza introdurre discontinuità, bensì rafforzando alcune delle peculiarità dello schema stesso.
La nuova versione del documento sarà presto posta all'attenzione della CCT ai fini della sua applicazione a tutti gli organi tecnici del sistema UNI, sempre in coerenza con quanto avvenuto per la versione precedente e con l'approccio UNI in ambito APNR, che vede nella trasversalità ed inter-settorialità due vere e proprie "pietre angolari". Paiono esserci le condizioni per una ulteriore fase di sviluppo delle attività normative nello sfidante ma al contempo stimolante ambito delle attività professionali non regolamentate.

Giorgio Berloffa
Presidente UNI/CT 6 APNR

Marco Cibien
Funzionario Tecnico UNI

La Legge 4/2013 tre anni dopo

Nel 2013, dopo alcuni mesi dall'entrata in vigore della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che disciplina le professioni non organizzate, veniva pubblicato su questa rivista un articolo[1], a firma di chi scrive, che definiva la legge come "un'opportunità e una sfida per il sistema della normazione".
A distanza di circa tre anni, è giunto il momento di fare il punto sull'applicazione della legge 4 e sui suoi riflessi sul mondo della normazione.
Si parlava in quell'articolo, con una espressione ripresa dal Trattato europeo di Maastricht del 1993, che aprì il mercato unico, di tre "pilastri" della legge:

- il ruolo delle associazioni professionali e del loro elenco pubblicato sul sito web del Ministero;
- il ruolo della certificazione e quindi delle norme tecniche (UNI) e degli organismi accreditati (ACCREDIA);
- gli aspetti di tutela del consumatore, tra cui il riferimento obbligatorio alla norma da parte dei professionisti ed i collegamenti con il codice del consumo, come la necessità per le associazioni professionali di munirsi di un codice di condotta e di uno sportello per il cittadino consumatore, con funzioni informative e di risoluzione concordata delle controversie.

Si era ritenuto allora importante soprattutto approfondire il secondo dei tre argomenti, relativo alle norme tecniche ed alla certificazione di conformità.
Tuttavia, il tempo trascorso e l'esperienza acquisita consigliano di rivolgere un breve sguardo anche agli altri due aspetti, per definire meglio lo scenario in cui si inquadra l'aspetto relativo alla formazione ed alla certificazione.
È importante innanzitutto dire che la legge, riguardo alle associazioni, ha avuto un indubbio successo. Alla data del 27 giugno 2016 ben 270 associazioni hanno presentato al MISE la dichiarazione necessaria per essere inserite nell'elenco. Considerando che esse rappresentano solo la "punta dell'iceberg", per così dire, dato che non vi è alcun obbligo in materia per le associazioni, si può avere un'idea dell'entità del fenomeno.
Delle 270 associazioni aspiranti all'inserimento ne sono state inserite 125, a vario titolo, in quanto coesistono, oltre a due forme aggregative, una larghissima maggioranza di associazioni che rilasciano ai loro iscritti qualche forma di attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati, come previsto dall'art.4, comma 1, ed una piccola quota di associazioni non interessate a tale facoltà ma solo ad ottenere una forma di visibilità e di rappresentanza anche istituzionale. Delle rimanenti, 25 sono state respinte con varie motivazioni, spesso collegate al carattere dell'attività esercitata, ma alcune di esse hanno ripresentato la documentazione e qualcuna è stata anche inserita nell'elenco, dopo avere compiuto delle opportune modifiche sostanzialmente concordate con il Ministero stesso. Resta un congruo e crescente numero di associazioni (oltre 120) in corso di esame, che comportano un impegno notevole di lavoro per l'ufficio competente, stante anche una serie di problematiche giuridiche tuttora non risolte.

Infatti la legge coinvolge tutte quelle professioni, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il suo concorso, che non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi, con esclusione inoltre delle professioni sanitarie e delle attività e mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Questa definizione, in apparenza chiara, costituisce invece uno degli aspetti più problematici della legge: l'individuazione delle attività di riferimento e delle loro possibili regolamentazioni spesso richiede il coinvolgimento di altri attori istituzionali (come il Ministero della Salute, ma anche altri soggetti vigilanti su attività professionali).

Nell'interpretazione finora seguita dal MISE, si considerano assimilate alle professioni riservate quelle attività professionali per i quali rilevano la presenza di requisiti obbligatori e di una pubblica autorità che, ai sensi di norme di legge, ne controlli la presenza in capo ai soggetti esercenti l'attività professionale in questione.

Viceversa, per quelle attività (per esempio, amministratori condominiali) per le quali una legge stabilisce dei requisiti obbligatori, ma non sia prevista una autorità pubblica che ne controlli il rispetto, si ritiene che sussistano gli estremi per l'applicazione della legge 4/2013, purché i requisiti minimi di iscrizione alle relative associazioni coincidano con quelli previsti dalla legge stessa. Tale criterio, finora, è stato accettato dalla maggior parte dei soggetti coinvolti, ma lascia spazio talvolta a qualche dubbio interpretativo.

Ancora più delicato è il discorso per quelle associazioni che raggruppano attività sovrapponibili, almeno in parte, alle "*professioni sanitarie*" escluse dal campo di applicazione della legge 4/2013, ai sensi dell'art.1, comma 2 della legge stessa.

Infatti, in data 7 febbraio 2013, è stato stipulato un accordo-quadro tra Ministero della Salute e Regioni, che ha sancito che "*le attività di diagnosi, cura, assistenza, riabilitazione e prevenzioni in campo sanitario sono attività di competenza e riservate alle professioni sanitarie*", affidando nel contempo al Consiglio Superiore di Sanità una più organica definizione delle attività stesse. Il Consiglio, successivamente decaduto e poi ricostituito, è stato investito della questione solo nel 2014 e non ha ancora completato i suoi lavori, che peraltro appaiono vicini alla conclusione.

Nel frattempo, la definizione degli ambiti di sovrapposizione fra professioni non organizzate in ordini e collegi e professioni sanitarie è rimasta affidata alla valutazione congiunta dei due Ministeri dello Sviluppo Economico e della Salute, che cercano di ricavare dai principi generali dell'ordinamento e dall'esame di casi precedenti criteri applicabili alla singola fattispecie.

In ogni caso, l'indicazione di tali attività o di loro sinonimi è causa sicura di esclusione dall'elenco delle associazioni professionali previsto dalla Legge 4.

Per quanto riguarda la tutela del consumatore, sono stati fatti dei passi avanti, anche grazie agli opportuni riferimenti al codice del consumo, presenti nella legge, ed alla collaborazione con l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (Antitrust). In alcuni casi, l'opera di segnalazione, sia da parte del pubblico e delle stesse associazioni che del Ministero dello Sviluppo Economico, ha consentito all'Autorità di iniziare dei procedimenti di contestazione, in genere conclusi con l'archiviazione ma in seguito ad una modifica dei comportamenti scorretti. Purtroppo Internet è di per sé un "mare magnum" dove è praticamente impossibile controllare e ancor più sanzionare ogni forma di comunicazione scorretta, salvo il ricorso a metodi illiberali, con la necessità peraltro di un costoso e opprimente apparato repressivo.

Non c'è da stupirsi quindi del fatto che fioriscano associazioni di dubbia validità che rilasciano improbabili attestati all'insaputa del Ministero dello Sviluppo Economico, confidando nella credulità di molti consumatori e di alcuni professionisti o aspiranti tali.

L'unica difesa valida e possibile contro tali comportamenti scorretti è quindi sviluppare il ruolo delle associazioni, ma soprattutto della certificazione

di qualità dei professionisti, basata sulle norme tecniche elaborate da UNI, con il contributo degli operatori, dei consumatori e delle Amministrazioni, e rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati da ACCREDIA, in modo che col tempo la moneta buona, a differenza di quanto dice la legge di Gresham, scacci quella cattiva.

È opportuno quindi, visto quanto sopra, tornare ad occuparsi del secondo dei tre argomenti, relativo alle norme tecniche ed alla certificazione di conformità. Si era già notato nel precedente articolo che l'inserimento nella legge degli artt. 6 e 9, relativi rispettivamente alla normazione ed alla certificazione di conformità, rappresentavano una novità per il panorama legislativo italiano in materia di professioni. Si passava infatti da un approccio di tipo amministrativo, basato sul sistema ordinistico o comunque su procedure autorizzatorie, ad un approccio diverso, più legato al mercato ed all'autoregolamentazione, di cui la certificazione costituiva una parte fondamentale, insieme all'attestazione rilasciata dalle singole associazioni. Tuttavia si esprimeva un favor per la certificazione di parte terza da parte di un organismo accreditato rispetto a un'attestazione rilasciata unilateralmente ai propri soci da un'associazione, pur prestigiosa. Si riteneva, come poi in effetti è avvenuto, che l'inserimento nell'elenco tenuto dal MISE, basato in sostanza sull'accertamento della corrispondenza fra quanto dichiarato dall'associazione al Ministero e quanto pubblicato dalla stessa sul sito web, non potesse garantire il terzo sulla veridicità delle affermazioni stesse, anche se non è mancata un'azione di vigilanza da parte del Ministero (art.10 della legge), ad esempio in seguito a segnalazioni. Viceversa la presenza di una norma tecnica UNI, quindi condivisa - per quanto possibile - dalle parti interessate, indica che i requisiti professionali sono quelli validi, secondo lo stato dell'arte, per quella specifica professione, anche se resta possibile un confronto fra le caratteristiche richieste ai propri soci da un'associazione e quelle richieste da un'altra.

Questo ruolo riconosciuto all'UNI, non del tutto nuovo ma valorizzato più che in altre leggi, costituiva un'opportunità, ma anche una sfida, per il sistema della normazione.

A distanza di tre anni, si può dire in sintesi che la sfida è stata raccolta e si comincia a cogliere, sia pur lentamente, l'opportunità.

La CT APNR, dapprima costituita solo da *stakeholder* di mercato, comprende ora i rappresentanti del Ministeri dello Sviluppo economico e della Salute, che assicurano il raccordo con le altre attività collegate con la legge 4/2013 e col sistema della certificazione, rappresentato da ACCREDIA e anche da componenti di organismi di certificazione, a volte indicati dalle associazioni, che danno un notevole contributo all'aggiornamento dei meccanismi decisori ed alla comprensione dei rapporti fra le norme tecniche e la relativa certificazione. Sono altresì entrati nella Commissione alcuni Ordini professionali, dando un importante contributo alla prevenzione di spiacevoli casi di contestazione di norme già pubblicate, come talvolta verificatosi in passato per attività vicine al settore sanitario.

Va detto che spesso le proposte normative sono pervenute proprio da parte di associazioni inserite o in corso di inserimento nell'elenco del MISE. Si sta quindi verificando un fenomeno di osmosi, e non un rapporto di mero parallelismo, fra il mondo delle associazioni e quello della normativa e della certificazione, come già si auspicava nel precedente articolo.

Più della possibilità, riconosciuta dall'art. 9 della legge, di promuovere propri organismi di certificazione, le associazioni stanno utilizzando accordi con gli organismi esistenti, alcuni dei quali sembrano essersi specializzati in questo settore o in alcuni tipi di professionalità (per esempio, amministratori condominiali). Non va sottaciuto peraltro che spesso, in assenza o nelle more dell'approvazione della norma tecnica, si stanno diffondendo forme di certificazione da parte di organismi accreditati secondo lo schema ISO/IEC 17024 sulla base di schemi proprietari, a volte noti ad ACCREDIA, a volte no, dato che quest'ultima sta opportunamente evitando di procedere ad accreditamenti in presenza di attività di normazione in corso. Questo fenomeno, difficile da controllare, andrà prima o poi affrontato, per evitare che il mercato "prenda la mano", per così dire, agli organi di controllo. Per ora si può dire solo che tali certificazioni sono legittime, ma allo stesso tempo estranee alla Legge 4/2013, ancorché promosse da associazioni professionali iscritte nell'elenco previsto da tale legge. D'altronde, non è certo possibile, né auspicabile, impedire ad una associazione di far sottoporre i propri soci ad una verifica da parte di un organo dotato di terzietà, specie se dotato di crismi quale l'accreditamento rilasciato da ACCREDIA.

Ultimo punto da chiarire, la già consistente e crescente presenza di norme tecniche in materia di attività professionali redatte da diverse Commissioni, che pur condividendo l'approccio di base e la struttura comune dello Schema APNR, non presentano la composizione sopra citata in quanto composte da specialisti di settore.

Anche in tal caso si auspica una sempre maggiore uniformità di comportamenti e condivisione delle eventuali criticità.

In conclusione, i primi tre anni di attuazione della Legge 4/2013 mostrano molte luci e qualche ombra. Si spera che i prossimi tre anni vedano lo sviluppo e la messa a regime del sistema, sia per una migliore tutela del consumatori e del mercato, sia per contribuire alla ripresa economica in atto di cui il mondo delle professioni (ordinistiche e non) può e deve essere una componente importante.

Emilio Rossillo
Membro UNI/CT 6 APNR
Ministero dello Sviluppo Economico

Note

[1] U&C n.10 novembre/dicembre 2013, dossier "Attività professionali non regolamentate".

Professioni non organizzate: prospettive e opportunità

A qualche anno dall'entrata in vigore della Legge 4/2013 e del D. Lgs 13/2013 è opportuno fare una riflessione, per capire come si sta evolvendo la normazione e la certificazione nell'ambito delle professioni e della certificazione delle competenze. Le direttrici di maggiore rilevanza sono due: consolidamento degli schemi di Certificazione e convivenza e collaborazione tra la normazione cogente e quella volontaria (*hard law e soft law*).

Consolidamento degli schemi di certificazione

Quando viene rilasciata una certificazione deve essere chiaro a tutti cosa si certifica, a fronte di quali requisiti, da chi, e con quali regole e modalità (procedure)[1].

In altri termini, una certificazione, per essere pienamente affidabile, deve attestare che un servizio, prodotto, processo, sistema o persona risulti conforme ad un (o più) documento(i) normativo(i) che ne stabilisca(no) i suddetti requisiti, regole e procedure pertinenti. Nell'ambito delle professioni non organizzate, così come previsto dalla Legge 4/2013, i requisiti di competenza di un professionista sono descritte nel dettaglio nelle norme APNR elaborate dall'UNI. Occorre quindi riferirsi alle norme, per avere un panorama di dettaglio delle competenze richieste per svolgere una determinata professione, partendo dalle più semplici (per esempio, saper scrivere correttamente) a quelle più complesse (per esempio, realizzare un'interpretazione conforme alla situazione comunicativa nell'ambito di riunioni, incontri, convegni e conferenze). È una cosa che deve essere pretesa dalle norme APNR.

Bene, definite le competenze, è di pari se non maggiore importanza definire le procedure (le modalità con cui viene fatta la valutazione delle competenze previste nella norma).

È facile comprendere che la scelta della modalità di un esame (per esempio, esame orale e/o scritto, prova pratica o simulazione e così via) influenza in maniera decisiva la probabilità di un professionista di passare l'esame, dimostrando così di possedere le competenze previste dalla norma. Non solo, la competenza della commissione d'esame, la sua composizione, provenienza, la lingua utilizzate sono altri fattori da tenere in considerazione. Da ultimo, il rispetto del principio di imparzialità tra il valutatore e il soggetto esaminato.

Inoltre, la modalità di valutazione deve essere coerente con la competenza valutata. Per rendere il concetto con un esempio, se devo valutare la competenza di saper scrivere correttamente, difficilmente potrò farlo attraverso un esame orale, o con un esame a crocette a scelta multipla.

Tutto questo rende evidente la necessità di definire requisiti e procedure il più possibile chiari ed univoci, per mettere sullo stesso piano certificazioni rilasciate da differenti organismi di certificazione, accreditati magari in paesi differenti.

Se per fare l'esame da avvocato o magistrato le domande sono identiche nella stessa sessione d'esame, il nome del candidato viene oscurato, le commissioni operano su sedi geografiche differenti, non si capisce perché le stesse cautele e strategie non debbano essere utilizzate anche per le professioni non organizzate.

L'esigenza è evidente: sarebbe auspicale che le norme APNR, o includano anche le modalità d'esame obbligatorie, o quantomeno vengano pubblicate contemporaneamente ad un documento di supporto (quale, ad esempio, potrebbero essere le Prassi di riferimento) che completi in maniera organica e coerente il quadro normativo.

Purtroppo è un compito che non può svolgere direttamente Accredia, perché è vietato dalle regole internazionali che un ente di accreditamento svolga il ruolo di proprietario di uno schema (*scheme owner*).

Se si lascia vuoto questo spazio, verrà coperto in modo differente dagli enti di certificazione, con il risultato che si avranno sul mercato certificazioni rilasciate a fronte della stessa norma APNR, ma con esami completamenti differenti, svolti da commissione d'esame con competenze non omogenee. Tale auspicio è peraltro coerente con la ratio della Legge 4/2013, che intende disciplinare le professioni non organizzate con particolare riferimento alla tutela degli utenti/consumatori.

Note

[1] Secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17067:2013 e in particolare la definizione (punto 3.2) di "schema di certificazione", requisiti, regole e procedure sono appunto gli elementi basilari di un qualsivoglia sistema di certificazione.

Convivenza e collaborazione tra la normazione cogente e quella volontaria (hard law e soft law): verso un quadro unitario dei servizi di certificazione delle competenze tra sistema pubblico e sistema privato

a) Legittimità giuridica all'apprendimento permanente (Legge 92/2012)

L'articolo 4, commi 50 e ss. della Legge 92/2012 ha chiaramente aperto la strada verso un nuovo approccio - che è innanzitutto culturale - all'apprendimento esperienziale e, quindi, alla valorizzazione delle competenze comunque acquisite. Dando legittimità giuridica all'apprendimento permanente quale diritto dell'individuo, di fatto impegna il sistema pubblico a consentire l'esigibilità di tale diritto, rendendo disponibili non soltanto servizi di supporto all'apprendimento in contesti formali (nei sistemi di istruzione e formazione), ma - e questa è la grande novità per l'Italia - anche servizi di riconoscimento dei risultati - le competenze appunto - degli apprendimenti che avvengono in contesti non formali ed informali, ovvero attraverso il "fare esperienza". Si configura un nuovo welfare dell'apprendimento, nel quale il riconoscimento della professionalità - peraltro alla base della normativa comunitaria per la libera circolazione dei lavoratori - è una componente dell'insieme dei servizi che il sistema pubblico deve garantire al cittadino altrettanto importante rispetto ai servizi di istruzione/formazione.

L'individuo apprende dunque in contesti strutturati specificatamente per l'apprendimento e per il conseguimento di competenze, certificate attraverso i relativi titoli in uscita, ma apprende anche nello "svolgere attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, dell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero". Questa prospettiva, adesso pienamente *legittima*, in quanto incardinata su un fondamento giuridico, è destinata a modificare anche l'approccio all'apprendimento formale da parte dei soggetti che erogano servizi di istruzione e formazione a tutti i livelli del sistema statale o comunque.

A fronte di questo nuovo quadro giuridico, si tratta adesso di immaginare insieme il futuro della certificazione (pubblica e privata) delle competenze delle persone in Italia.

b) La "Mappa" dei processi di lavoro nei diversi settori economici (D. Lgs 13/2013)

Partiamo con la principale novità prodotta dall'attuazione della Legge 92/2012 attraverso il D. Lgs 13/2013. A breve sarà disponibile una "mappa" (un Quadro di riferimento, come denominato dal Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015 emanato in attuazione del D.Lgs. 13/13), la cui struttura, condivisa con Regioni e Provincie autonome e Ministeri del lavoro e delle politiche sociale e dell'istruzione, università e ricerca, è curata da ISFOL, che costituirà la rappresentazione standardizzata dei processi di lavoro nei diversi settori economici. Costituirà l'infrastruttura di riferimento per raccordare tutte le qualificazioni regionali - e le competenze in esse rappresentate - ai processi di lavoro, ancorandole quindi alla realtà delle attività che gli individui svolgono nell'ambito dei ruoli lavorativi ricoperti. Un simile quadro permetterà una lettura unitaria di quanto ad oggi definito nei Repertori regionali e quindi delle attestazioni rilasciate dai sistemi regionali, consentendo di attribuire un valore effettivamente nazionale (e giuridicamente fondato) alle stesse. Costituirà in tal senso un riferimento essenziale per quel Repertorio nazionale dei titoli e delle qualificazioni che il D. Lgs. 13/13 individua come "contenitore" unico delle certificazioni aventi valore spendibile a livello nazionale ed europeo, nel quale pure sono incluse le certificazioni rilasciate dagli organismi accreditati per la valutazione di conformità a norme tecniche UNI.

Quelle che fino ad oggi erano sostanzialmente attestazioni in esito a percorsi formativi, comparabili quindi rispetto alle caratteristiche di tali percorsi (che spesso variano da Regione a Regione), sono

state quindi rilette e ridefinite per costituire la rappresentazione di competenze acquisibili - e quindi certificabili, attraverso standard definiti di valutazione - in contesti di apprendimento non solo formali, ma anche non formali ed informali. La prospettiva è chiaramente spostata dal percorso di acquisizione, all'esito, inteso come capacità di presidiare adeguatamente determinate prestazioni. In tal senso le qualificazioni sono ancorate al quadro di riferimento articolato per processi ed aree di attività, referenziate rispetto ai sistemi di classificazione statistica del lavoro e delle attività economiche (CPI 2011 e ATECO 2007), nonché ai livelli EQF: sono quindi identificate attraverso le coordinate essenziali per essere riconosciute anche a livello extra-nazionale, europeo ed internazionale.

Non si tratta solo di un'operazione di ridefinizione formale delle qualificazioni; lo "shift" dal processo di apprendimento all'output, comporta anche un mutamento di approccio rispetto alla valutazione. Non è la valutazione del percorso che assicura il possesso "stabile" delle competenze apprese; per verificare l'agire competente, ovvero non solo l'acquisizione di determinate competenze, ma anche la capacità di utilizzarle in situazioni diverse, la valutazione - come prevedono gli standard di processo definiti dal D.Lgs 13/13 - deve riguardare appunto questa capacità attraverso dispositivi di verifica in situazione che permettano di osservare il comportamento competente. Solo attraverso questo tipo di valutazione - condotta in maniera oggettiva, indipendente e terza - è possibile attestare con certezza, ovvero certificare, la competenza di un individuo.

Questo è lo scenario - che sta prendendo forma - del sistema nazionale di certificazione a titolarità pubblica. Uno scenario in cui le certificazioni "private", rilasciate da organismi accreditati a fronte di norme UNI e richiamate dal D.Lgs.13/2013, sembrano potersi collocare proprio in quanto attestazioni di expertise conseguita da persone che, attraverso il lavoro hanno "sviluppato esperienza" ulteriore e che attraverso la certificazione privata mettono in valore tale esperienza, ne fanno un fattore di competitività sul mercato e di garanzia di qualità verso i clienti, così come previsto anche dalla Legge 4/2013.

c) La complementarietà tra il sistema di certificazione pubblico e quello privato

In questa prospettiva - che è, come detto, quella delineata dal D.Lgs 13/13 - il sistema di certificazione pubblico e quello privato si scoprono complementari e non sovrapposti: il primo mette a disposizione degli individui servizi capaci di mettere in valore le competenze da essi acquisite per "immetterle/re-immetterle" nel mercato del lavoro, il secondo offre servizi per valorizzare l'esperienza che - una volta entrate nel mondo del lavoro - le persone sviluppano e specializzano.

Le norme UNI riguarderebbero quindi i livelli più specialistici. Si certifica secondo tali norme una persona che lavora e che conosce un mestiere, non uno studente appena uscito dalla scuola o da un corso di formazione professionale. Per accedere ad una certificazione specialistica sulla base di una norma UNI, la persona dovrebbe già possedere una certificazione del sistema pubblico nello stesso ambito, nei casi in cui l'individuo raggiunge una specializzazione ulteriore, rispetto al titolo di studio formale (vedere esempi successivi). Possono invece esistere professioni "normalizzate" da norme UNI (per esempio, i saldatori), per le quali il titolo di studio non è una base essenziale.

A livello operativo, le norme UNI dovrebbero quindi crescere e svilupparsi prendendo a riferimento la certificazione del sistema pubblico nello stesso ambito (sia come contenuti che come complessità d'esame), e riportare i riferimenti (geo-referenzialità) rispetto ai sistemi di classificazione statistica del lavoro e delle attività economiche (CPI 2011 e ATECO 2007) nonché ai livelli dell'EQF.

Lo stesso ragionamento potrebbe addirittura essere fatto anche per le professioni ordinistiche: gli ordini certificano le competenze base (per esempio, avvocato o geologo), come già oggi previsto dalle leggi in materia, e poi per i profili più specialistici si potrebbe far riferimento a norme UNI (con il prerequisito che per accedere all'esame il soggetto sia già iscritto ad un tal ordine, e che stia esercitando tale professione).

In questo modo verrebbero mantenuti distinti il ruolo di UNI (e delle certificazioni accreditate a fronte di norme UNI) da quello dei soggetti titolari della funzione di certificazione nel sistema pubblico - e di quelli da questi titolati all'erogazione dei servizi - come definiti dal D.L.gs. 13/2013: la certificazione privata da quella pubblica.

d) Riferimenti minimi comuni di tipo concettuale, informativo e procedurale tra i due sistemi di certificazione

È abbastanza evidente che per garantire una simile complementarietà ed al contempo salvaguardare le specifiche prerogative dei due sistemi di certificazione - che rispondono - ad esigenze diverse dell'individuo, in momenti e circostanze diverse della propria vita e della propria "navigazione" lavorativa e professionale - occorrerà definire alcuni riferimenti minimi comuni di tipo concettuale, informativo e procedurale tra i due sistemi.

A dire il vero, la normativa UNI per la certificazione delle competenze ha già fatto proprio l'approccio *longlife learning,* che porta a "leggere" la competenza come esito di un processo complesso che avviene in contesti diversi ed identificandola nella capacità di agire in maniera adeguata conoscenze e capacità per la produzione di un *output/performance*.

Dal punto di vista informativo, così come prevede il D.Lgs 13/13, si tratta di inquadrare le certificazioni rilasciate dal sistema privato all'interno delle coordinate del Quadro di riferimento, in termini di settori economico-professionali, classificazioni statistiche - in particolare la classificazione delle Professioni ISTAT 2011 - ed i livelli EQF.

Dal punto di vista procedurale, i due sistemi di fatto condividono standard minimi di valutazione focalizzati sulla verifica "in campo": occorrerà semmai lavorare in entrambi i sistemi a garantire un'applicazione operativa uniforme di tali standard, così come Regione e Province autonome si sono impegnate a fare sottoscrivendo l'Accordo Stato-Regioni che ha dato origine al Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015 e che già dal luglio 2016 prevede la messa a regime progressiva di standard di sistema, di processo e di attestazione da parte dei soggetti titolari coinvolti nell'attuazione del Decreto.

L'inserimento in un *framework* comune permetterebbe inoltre che in fase di sviluppo e definizione di nuove norme tecniche si tenga presente il quadro delle qualificazioni rilasciate dai soggetti titolari del sistema pubblico al fine di disciplinare la certificazione di profili specialistici coerenti e complementari.

La condivisione di un *framework* comune, che - lo ripetiamo - deve fare salve le istanze diverse dei due sistemi - rappresenta la premessa essenziale anche per ipotizzare forme di interazione operativa tra i soggetti dei due sistemi con organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA che potrebbero svolgere il ruolo di centri d'esame per il rilascio di certificazioni pubbliche, e viceversa.

Conclusioni

Come sempre, l'incontro di due mondi che fino ad oggi non hanno avuto rapporti se non in casi sporadici e circoscritti ad esperienze singole, non può avvenire "per decreto"; occorre uno sforzo di visione, di prospezione in avanti e, soprattutto, uno sforzo di dialogo innanzitutto tra i soggetti coinvolti nella governance dei suddetti sistemi: i Ministeri del Lavoro e dell'Istruzione, le Regioni e Province autonome, UNI, ACCREDIA, ISFOL. Dal punto di vista tecnico, l'inserimento in un unico *framework* delle certificazioni rilasciate appare fortemente agevolato dalla infrastruttura creata per la realizzazione del Repertorio nazionale dei titoli e delle qualificazioni e dal *know how* sviluppato intorno ad essa; costituisce forse il terreno meno problematico sul quale lavorare.

Una mappa (c'è chi lo chiama Atlante o Formulario) di questo tipo si potrebbe forse in futuro legare anche alla contrattualistica del lavoro (contratti collettivi), per regolare in modo meritocratico avanzamenti di carriera e retribuzioni. Le persone avrebbero davanti in modo chiaro le opportunità di sviluppo professionale, l'impegno previsto per raggiungere un titolo professionale, e il suo riconoscimento sul mercato. Sarebbe più agevole comprendere le dinamiche del mercato del lavoro, comprendere quali siano le professioni più richieste, in quali aree e in quali periodi.

Una cosa appare comunque molto chiara alla luce delle evoluzioni e delle prospettive sopra richiamate: in Italia - ancor più che in altri Paesi europei nei quali la normativa in materia non è così univocamente convergente verso un sistema pubblico-privato di certificazione delle competenze - si stanno realizzando le condizioni affinché le persone possano disporre per l' inserimento, il re-inserimento nel mercato del lavoro ed il proprio sviluppo professionale di opportunità diversificate - sulla base dei momenti di vita e di lavoro - per mettere in valore le proprie competenze, potendo contare su un sistema articolato di servizi pubblici e privati, che garantisce la riconoscibilità delle certificazioni in ambito nazionale e internazionale. Senza contare che un simile sistema, laddove implementato in maniera sistematica, consentirebbe una più agevole lettura delle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni di competenze. Una visione organica e di prospettiva insomma, a vantaggio di tutti.

Emanuele Riva
Membro UNI/CT 6 APNR
Accredia

La figura professionale del controller e la UNI 11618:2016

Con l'entrata in vigore della Legge 4/2013, l'UNI è stato chiamato ad elaborare le norme tecniche che concorrono alla "autoregolamentazione volontaria" e alla "qualificazione" delle attività professionali, sulla base delle quali è effettuata l'eventuale certificazione di terza parte del singolo professionista da parte di un Organismo di Certificazione accreditato.
La volontà di seguire questo percorso per la professione del *Controller* (vedere Box 1 per un approfondimento su tale figura) emerse nella primavera/estate 2011, in seguito ad un questionario lanciato da AssoController[1] al quale risposero più di 600 colleghi e ad un seminario di incontro e confronto che si tenne presso l'Università Bicocca di Milano nel tardo autunno del 2011.
In quella occasione fu lanciato un apposito Osservatorio sulla figura e ruolo del *Controller* con l'obiettivo di comprendere come tale figura gestionale fosse inserita nei vari comparti dell'economia italiana.
Nell'ambito di questo Osservatorio l'associazione fu incaricata oltre che di coordinare i lavori tecnici, di trovare un plausibile sbocco finale degli stessi; si è così entrati in contatto con quelle realtà economiche che puntavano a sfruttare le opportunità d'innovazione legislativa rappresentata dalla Legge 4/2013.
Fu così che dopo diversi mesi di lavoro (che coinvolse decine di colleghi, provenienti dai vari settori dell'economia e vide, tra l'altro, momenti di positivo confronto pubblico con il mondo accademico milanese) fu prodotta una prima lista di conoscenze, abilità e competenze per le varie aree di attività identificate. Proprio su tale base, a stretto giro dall'approvazione della Legge 4/2013, *AssoController*, quale "portatrice del testimone" assegnato dall'Osservatorio, si attivò per richiedere all'UNI, attraverso la CT APNR, l'apertura di un nuovo progetto di norma su questa figura professionale.
L'audizione dello scrivente presso la commissione plenaria della CT APNR si tenne nel giugno 2012 e la seguente indagine pre-normativa si concluse positivamente nello stesso mese dell'anno successivo. Il GL 12 (l'organo tecnico estensore della norma) fu quindi formalmente istituito nell'ottobre 2013: iniziava così il percorso di elaborazione di quella che sarebbe poi diventata, nel gennaio 2016, la UNI 11618.

Dall'osservatorio…alla norma!

Il tavolo del GL 12 ebbe l'indiscutibile vantaggio di poter partire da un documento di ben 108 pagine di tabelle, quale risultato del lavoro dell'Osservatorio! Tale voluminoso lavoro è stato basilare nell'elaborazione della UNI 11168, ancorché si sia da subito resa evidente la necessità di sistematizzare lo stesso secondo le regole di stesura UNI e, in particolare, lo Schema APNR.
Il lavoro svolto dai membri del GL12 è stato dunque quello di verifica e sintesi delle informazioni di partenza, per eliminare le inevitabili ripetizioni/ridondanze nella definizione delle competenze e relative abilità e conoscenze, richieste per affrontare i diversi compiti (vedere Box 2) del lavoro quotidiano del *Controller*.
È inoltre importante rilevare come il *Controller*, per via della sua naturale estrazione "gestionale", presenti una inevitabile interdisciplinarità ed una conseguente forte correlazione tra i descrittori EQF. In altre parole, nella declinazione delle competenze si evidenzia una forte ridondanza di alcune particolari conoscenze e abilità.
Ad esempio, da una lettura attenta della norma, si evince come il 50% delle conoscenze richieste fanno capo alla padronanza dei sistemi informativi (in senso lato), dei processi organizzativi, della conoscenza del *business*, dei criteri di qualità, mentre le conoscenze di tipo "economistico", dal *budgeting* al *costing* raggiungono - a sorpresa - un *ranking* inferiore.
Per quanto riguarda invece le abilità, molto rilevanti risultano essere la capacità di interagire con i propri interlocutori (in genere interni alla propria organizzazione), la capacità di analisi e, ancora una volta, l'abilità all'utilizzo degli strumenti informatici pertinenti.
Ad oltre due anni di distanza dal *kick-off* le suddette tabelle trovarono la loro forma definitiva, con significative modifiche non tanto nel loro contenuto di partenza, quanto nella loro espressione, per la quale è stato adottato un innovativo formalismo di rappresentazione approfondito nel seguito.

La notazione KSC: dalla sperimentazione allo Schema APNR

Su indicazione della Commissione Plenaria e con il supporto dell'Ing. Marco Cibien, è stata attuata una nuova metodologia di rappresentazione delle triadi EQF che ha il duplice vantaggio di esplicitare in maniera più rigorosa le relazioni tra le specifiche conoscenze, abilità e competenze e di rendere più sintetico il prospetto di relazione tra tali triadi ed i compiti e attività specifiche dell'attività professionale.
Tale metodologia, successivamente denominata "notazione KSC[2]", prevede l'esplicitazione di una relazione di tipo "pseudo-insiemistico"; ad esempio, la notazione:
C1 [(K1; K2; K7) ; (S1; S2; S3; S4; S8)]
significa che la competenza no. 1 (C1) < *Analizzare, con autonomia e responsabilità, il processo organizzativo*> risulta dalla combinazione delle seguenti tre conoscenze:

- K1: Conoscenze di base di Organizzazione Aziendale;
- K2: Conoscenze di base di programmazione e sviluppo dei processi aziendali;
- K7: Conoscenza approfondita della struttura e del *core business* (prodotto/servizio) dell'organizzazione.

e delle seguenti 5 abilità:

- S1: Avere abilità analitiche di processo;
- S2: Saper collaborare e dialogare con le varie aree e figure interessate, con assertività, persuasività, autorevolezza e capacità di coinvolgimento e coordinamento;
- S3: Abilità nell'utilizzo degli strumenti informativi pertinenti;
- S4: Saper supportare il/i Rappresentati Legali dell'Organizzazione e l'alta direzione nella definizione di un sistema di monitoraggio della *governance*;
- S8: Applicare tecniche di diagnostica per verificare la corretta immissione dati.

Nel caso specifico questo approccio ha prodotto: 38 competenze, distribuite sui 7 compiti elencati nel Box 2, che richiamano ben 39 conoscenze e 46 abilità. La notazione KSC, sperimentata in prima battuta nella norma UNI 11585:2015 sulla figura professionale del *Clinical Monitor* e quindi affinata nella UNI 11618, è ora parte integrante della nuova versione dello Schema APNR.

I possibili sviluppi

La norma UNI 11618 rappresenta un'opportunità per tutti i *Controller* a vario titolo operanti nel tessuto economico nazionale e non solo. In primo luogo essa dovrebbe rappresentare lo "stato dell'arte" per l'"identikit" della figura in esame e quindi uno strumento di auto-valutazione, mentre nelle logiche della Legge 4/2013 essa si configura come il naturale riferimento ai fini del processo di certificazione di terza parte del singolo professionista, nonché una solida base per le attestazioni rilasciate delle associazioni pertinenti (a partire ovviamente da quelle ufficialmente riconosciute dal MISE). Altri possibili impieghi della norma sono ovviamente possibili nell'ambito della formazione non formale, dato che una strategia di aggiornamento professionale continuo (così come previsto dalla stessa UNI 11618, punto 4) parte sicuramente dagli insegnamenti nelle aule universitarie, ma deve anche ragionevolmente passare attraverso un'acquisizione di conoscenze che vanno al di fuori della pura Economia e che, ancor di più, sono parallelamente da affiancarsi all'acquisizione di abilità analitiche e di gestione delle relazioni (ad esempio, tecniche di PNL). Infine, in virtù degli strumenti impiegati (Schema APNR) e delle innovazioni sperimentate e validate durante il suo sviluppo (notazione KSC), la norma è pienamente inserita in un contesto europeo/internazionale. L'adozione delle raccomandazioni EQF e la struttura della norma stessa concorrono infatti, in maniera decisiva, a delineare un qualcosa che nel mondo anglosassone/statunitense, si definirebbe come *Competence Model*, da cui la concreta possibilità di valorizzare l'esperienza acquisita anche al di fuori dei confini nazionali, a partire naturalmente dai contesti CEN ed ISO. La "garanzia" di quanto affermato si può del resto ascrivere proprio al percorso di sviluppo della norma: un documento voluto e costruito da *Controller* "sul campo", non un mero esercizio accademico.

Giorgio Cinciripini
Coordinatore UNI/CT 6
GL 12 Esperto in controllo di gestione (Controller) - AssoController

Note

[1] Associazione di professionisti del controllo di gestione, nata nel 2010.
[2] L'acronimo deriva dai termini inglesi Knowledge, Skill, Competence.

BOX 1 - CHI È IL CONTROLLER?

Secondo la definizione della UNI 11618:2016 (punto 3.9) il Controller è la figura professionale che svolge, organizza e supporta il/i processo/i di gestione di un'organizzazione, a tutti i livelli di quest'ultima.
Da ciò deriva che i Controller si configurano quali partner della direzione di un'organizzazione, contribuendo, nella logiche della gestione per la qualità (serie ISO 9000), al successo durevole della stessa. In tal senso, le competenze del Controller vanno oltre quelle di tipo prettamente "economistico" e la loro acquisizione implica tipicamente percorsi di apprendimento formale.

BOX 2 - I 7 COMPITI FONDAMENTALI DEL CONTROLLER

Sempre secondo la UNI 11618:2016 (punto 4), i 7 compiti fondamentali del Controller sono:
- *Predisporre l'architettura informativa*
- *Auditing Interno*
- *Coordinare e supportare le attività di controllo di gestione*
- *Comunicare e supportare la formazione specifica*
- *Misurare le prestazioni di sistema*
- *Supportare la attività di pianificazione strategica*
- *Supportare la leadership dei Manager*

Ad ogni compito (ulteriormente dettagliato nella norma in un insieme di attività specifiche per agevolarne la massima comprensione) corrisponde un insieme univoco di conoscenze, abilità e competenze, così come previsto dallo schema APNR.

L'attività normativa sulla figura professionale dell'insegnante di yoga

La storia della definizione della figura professionale dell'Insegnante di yoga affonda le sue radici da un lato nella complessità di tale attività e dall'altro nella correlata difficoltà, da parte delle istituzioni, di comprenderne l'esatta accezione.
A fronte, infatti, di una molteplicità di aspetti che qualificano questa figura, che deve coniugare in sé competenze che attingono all'ambito delle scienze motorie, di quelle psicologiche e cognitive, sino a sfiorare anche contesti contigui alla sfera della spiritualità, è risultato sinora difficile, in particolare per le istituzioni, accostarsi ad una realtà pur cospicua, dal punto di vista del numero degli insegnanti attivi sul territorio italiano (e mondiale), senza fraintendimenti, se non clamorosi errori.
A ciò si aggiunga che la molteplicità di forme, anche molto diversificate, che l'insegnamento dello yoga può assumere, a seconda delle correnti, delle scuole, degli aspetti cui ogni insegnante sceglie di dare prevalenza nell'ambito della sua attività, unita ad una totale assenza di regolamentazione, ha creato sinora una condizione di grande confusione nella percezione dello yoga da parte dell'utenza, dando luogo a rapporti non sempre connotati da chiarezza, se non a volte ambigui o addirittura lesivi, sotto diversi profili, degli utenti stessi.
La storia di questa attività normativa trova spunto, in particolare, allorché, a cavallo tra il primo e il secondo decennio degli anni Duemila, la Regione Toscana emana una legge istitutiva di un registro delle professioni unificate sotto la dicitura "DBN" (Discipline del Benessere e Naturali), in cui si pretende vengano ricompresi anche gli insegnanti di yoga, ivi necessariamente (stanti le competenze legislative regionali) qualificati come "tecnici".
In tale contesto gli Insegnanti di yoga, consapevoli della ben maggiore complessità delle proprie qualifiche, si mobilitano, ottenendo infine dalla Regione Toscana la sospensione della definizione del profilo dell'insegnante di yoga e, quindi, la sottrazione di questa figura ad una categorizzazione tra quelle attinenti le DBN.
Queste vicende, nonostante il buon esito delle stesse, fanno nascere nella categoria la consapevolezza della necessità di attivarsi con tutti i mezzi possibili nella direzione di un'autoregolamentazione dell'attività professionale; e ciò anche in considerazione del fatto che nel frattempo altri Enti locali, regionali e non, danno segno di interessarsi ad un settore che negli ultimi dieci anni ha conosciuto una rapida espansione, coinvolgendo un numero di utenti stimato intorno al milione, con un giro di affari conseguente.
L'emanazione della Legge 4/2013 viene dunque incontro a tali propositi; gli insegnanti di yoga ne condividono la *ratio*, riferita alla primaria importanza della tutela del consumatore e del suo affidamento e colgono l'importanza del doppio binario, proposto dalla legge stessa, dell'autoregolamentazione attraverso la formulazione di una norma UNI, da un lato, e, dall'altro, mediante il percorso di riconoscimento delle associazioni di categoria qualificate, mediante iscrizione presso l'apposito elenco istituito presso il MISE. Si promuove quindi l'avvio del percorso di redazione della norma UNI sulla figura professionale dell'insegnante di yoga.

Già la predisposizione della bozza pre-normativa rappresenta un'importante occasione per riflettere sulle caratteristiche dell'attività di Insegnante di yoga.
Il primo passaggio fondamentale è rappresentato dalla presa d'atto di una caratterizzazione di tale attività (già da tempo avvenuta de facto, senza tuttavia che a ciò avesse corrisposto una riflessione consapevole) come professione.
Ciò comporta una più precisa puntualizzazione dell'estensione e dei confini dei compiti del professionista in questione, anche in relazione alla menzionata complessità degli stessi. Si evidenzia dunque innanzitutto la necessità di operare, già in tale sede, un processo di delimitazione della figura professionale in questione rispetto alle attività sportive *tout-court*, dal momento che l'insegnamento dello yoga, pur riferito a pratiche corporee, non esaurisce in esse il proprio scopo e si differenzia, in particolare sotto il profilo dell'assenza di aspetti performativi e/o agonistici, da qualunque sport.
Questo primo passaggio risulta fondamentale tanto in difesa di una seria professionalità degli insegnanti quanto dell'affidamento degli utenti, specie a fronte del dilagare nella società contemporanea, in assenza appunto di regolamentazione, di pratiche facenti riferimento, con diverse terminologie, allo yoga, ma aventi in comune con esso solo eventualmente alcuni aspetti riferibili a pratiche fisiche più o meno acrobatiche, che nello yoga (laddove vi siano) non sono mai fini a se stesse.
Il chiarimento di tale aspetto corrisponde alla volontà di far emergere gli irrinunciabili aspetti culturali connessi all'esercizio di tale professione, che richiede conoscenze in ambito storico-filosofico, attraverso lo studio di testi della tradizione asiatica, nonché competenze pedagogiche e lato *sensu* psicologiche connesse alla trasmissione di un sapere che è olisticamente esperienziale, nel coinvolgimento ad un tempo del corpo e della psiche dell'allievo.
Di qui la necessità di delimitare con estrema chiarezza anche l'estensione dell'ambito di operatività di questa figura professionale rispetto ad altre (psicologi, psicoterapeuti, ma anche medici), onde scongiurare il rischio (effettivamente presente nel dato di realtà) che i compiti dell'Insegnante di yoga possano essere avvertiti dall'opinione pubblica come, sotto alcuni profili, tangenti rispetto a quelli propri di tali diversi professionisti, o addirittura ad essi sovrapponibili.
È stata quindi, sin da subito, viva preoccupazione dei redattori della bozza pre-normativa, chiarire i confini di tale genere di competenze dell'Insegnante di yoga, ma anche, in senso inverso, puntualizzare quali peculiarità nella relazione con i propri utenti la professione in questione presentasse, ad esclusione di altre, richiedendo una formazione specifica.
Gli sforzi di precisare tali aspetti più problematici della bozza ottengono, nel novembre 2013, l'approvazione dell'assemblea plenaria di UNI ed il conseguente avvio del procedimento normativo.
Forse la principale criticità incontrata nello sviluppo dell'iter di questa norma si è, però, manifestata a questo punto, nella difficoltà di coinvolgimento di altre parti interessate, al fine di formare un tavolo di lavoro sufficientemente rappresentativo.
Nonostante l'impegno, tanto di UNI quanto dei promotori del progetto normativo, nel cercare di far comprendere ad altre associazioni di Insegnanti di yoga l'importanza del procedimento in questione, è stato molto difficile ed ha richiesto molto tempo riuscire ad ottenere l'interessamento di qualche altra associazione.
I motivi di tale disinteresse sono, ad opinione di chi scrive, tutti da ascriversi alle peculiarità proprie dell'attività che ci si proponeva di sottoporre al processo normativo.
Innanzitutto la pratica e l'insegnamento dello yoga, giunti in occidente, ad ondate successive a partire dalla fine dell'ottocento, carichi di una certa dose di 'esotismo', sono stati da sempre percepiti come 'alternativi' rispetto ai sistemi di valori tradizionali.
Di lì il passaggio all'idea che per definizione la pratica dello yoga sfuggisse a qualsivoglia forma di regolamentazione/normalizzazione, con la discutibile costruzione di un'equazione in cui libertà e sregolatezza costituirebbero termini corrispondenti, nonché concorrenti a determinare l'ampiezza di applicazione del termine yoga.
Questo punto di vista ovviamente può essere considerato accettabile in relazione allo yoga come forma di spiritualità, trasmessa in spirito di gratuità da maestri a veri e propri discepoli, ma non è più ammissibile ove l'insegnamento dello yoga (come accade nella grande maggioranza dei casi oggi) si discosti da tale modello, per divenire (senza nulla togliere al valore dell'insegnamento trasmesso) un'attività commerciale.
Nonostante in molti contesti vi sia attualmente anche una maggior chiarezza sul punto, tuttavia residui di questa impostazione di pensiero permeano il mondo dello yoga, che, quindi, è tendenzialmente refrattario ad ogni regolamentazione, percepita come costrizione e limitazione dell'ampiezza di azione dello yoga stesso.
Vi è inoltre una scarsa capacità di distinguere tra i diversi piani della regolamentazione e della normazione tecnico-volontaria.
Diverse associazioni di insegnanti di yoga rappresentano, infatti, costole nazionali di grandi associazioni sovranazionali, dotate di proprie regole interne. La difficoltà di approccio a tali soggetti è rappresentata dal fatto che, disponendo già appunto di un apparato interno, valevole a livello mondiale e spesso legato a marchi registrati, di regole relative alla carriera e all'attività degli insegnanti associati, spesso non comprendono la necessità o l'opportunità di una regolamentazione/normalizzazione nazionale.
Avendo, infatti, sinora vissuto una dimensione lavorativa libera, in quanto non regolamentata in alcun modo sul territorio italiano, tali associazioni continuano a percepire le proprie realtà come differenti rispetto ad altre, in quanto strutturate secondo precise regole interne. La comunicazione a tali gruppi - pur più inclini ad una prospettiva

"normalizzata" dell'insegnamento dello yoga - della ininfluenza di tali regole interne sul piano della definizione del profilo professionale nel contesto legislativo e tecnico-normativo nazionale, è risultata paradossalmente ancora più difficile che con altre realtà.

Tuttavia è proprio, tra le altre, con due di tali associazioni sovranazionali che si è infine riuscito a costituire un tavolo di lavoro operativo.

Costituito il gruppo di lavoro, l'elaborazione della norma non ha presentato particolari problemi, anche grazie agli sforzi già compiuti in sede di redazione della bozza pre-normativa.

Alcuni punti hanno però richiesto più attenzione di altri.

Innanzitutto si è cercato di fornire una definizione dell'attività oggetto della professione (lo yoga) che, nel rispetto ed anzi nella sottolineatura della matrice culturale originaria asiatica, desse conto, oltre che della complessità della stessa, anche appunto della natura transculturale del fenomeno, fornendo le linee essenziali di una professionalità attuale e scevra da fuorvianti riferimenti a contesti non oggettivamente documentabili.

In questa prospettiva, si è quindi deciso di fornire una bibliografia essenziale di riferimento, a sostegno in particolare delle conoscenze richieste, selezionando alcuni testi classici fondamentali, ma anche diversi volumi relativi al cosiddetto *Modern yoga*.

L'elenco delle competenze risultanti dalla somma delle conoscenze e delle abilità richieste, poi, ha efficacemente delineato, ad avviso del gruppo di lavoro, la natura complessa della professione, evidenziandone l'incidenza su diversi fronti (fisico, emotivo, psichico, cognitivo).

A fronte dell'attuale stato confusionale in cui versa la professione dell'insegnante di yoga e della delicatezza degli aspetti della persona umana che essa è suscettibile di intercettare, il gruppo di lavoro ha, quindi, dedicato particolare attenzione alla redazione di un'appendice deontologica, onde mettere a fuoco quegli aspetti dei comportamenti che, nell'esercizio della professione, potrebbero dare luogo a cattivi usi o abusi del ruolo dell'insegnante.

La peculiarità del ruolo dell'insegnante di yoga, infatti, in quanto agevolatore di una presa di contatto da parte degli allievi con parti profonde di sé, crea facilmente le condizioni per l'instaurazione, anche unilateralmente da parte degli utenti stessi, di un rapporto che rischia di andare oltre i limiti di una relazione professionale.

Nella cronaca non mancano casi di plagi, sfruttamento ed abusi (anche sessuali) perpetrati da sedicenti insegnanti di yoga che non hanno esitato a sfruttare le circostanze per propri interessi personali, più o meno leciti.

Senza arrivare a questi estremi, comunque, la peculiarità del rapporto che si instaura tra insegnante ed allievo richiede una particolare attenzione sotto il profilo etico, dal momento che comportamenti anche non volontariamente colpevoli dell'insegnante possono dare luogo a situazioni non corrette sotto il profilo professionale. Il tavolo di lavoro ha indicato, infine, alcune linee guida circa i termini essenziali di un percorso di formazione tipo. Anche in proposito, si è cercato di fornire agli utenti gli strumenti per selezionare i professionisti all'interno di un mercato come quello attuale, ove manca qualunque regolamentazione dell'accesso alla professione.

La richiesta del necessario possesso di alcuni requisiti minimi in termini di conoscenze, abilità e competenze, unitamente ad alcune indicazioni circa una formazione che, ad esempio, preveda un adeguato tempo di assimilazione di esse, costituisce un buon risultato (benché necessariamente limitato dalla natura non cogente della norma UNI) nel fornire all'utenza degli indicatori efficaci di professionalità.

Il risultato, insomma, che il tavolo di lavoro si attende dall'emanazione della norma UNI è la creazione in Italia di una cultura dello yoga e del suo insegnamento sgombra dalle molte mistificazioni che in questi anni ne sono state compiute.

Conseguentemente, si auspica che una modificazione della percezione sociale del fenomeno yoga, attualmente così diffuso, crei nel pubblico le condizioni per l'esercizio di una capacità selettiva dei seri professionisti rispetto ai sedicenti insegnanti improvvisati, che pongono a rischio la salute fisica e psichica delle persone, oltre che la rispettabilità della professione e dello yoga stesso.

Va sottolineato, tra l'altro, come non esista a livello europeo, allo stato, una definizione della figura professionale dell'insegnante di yoga in quanto tale, parificabile a quella prevista dalla relativa norma UNI, che costituisce dunque, sotto molti profili, un'esperienza pilota in proposito.

Ci troviamo in un momento storico in cui l'insegnamento dello yoga richiama l'attenzione di molti. Innanzitutto per il giro di affari che implica: si pensi che negli USA da anni è in atto, a colpi di marchi registrati, quella che è stata efficacemente definita come la "*Yoga War*". Inoltre, ma non in via secondaria, per le profonde implicazioni culturali (e, d'altro canto, ormai transculturali, come si ricordava) di tale attività: è noto come il primo ministro indiano Narendra Modi abbia istituito l'anno scorso un Ministero dello yoga e ottenuto dall'ONU che fosse indetta una giornata mondiale dello yoga, mentre il suo governo sta procedendo a tappe forzate sulla strada della catalogazione delle posture yoga e verso la dichiarazione dello yoga come *Indian national heritage*. In questo quadro, la norma UNI sulla professione dell'insegnante di yoga potrebbe rappresentare, a metà strada tra i due grandi blocchi di USA ed India che si sfidano a colpi di copyright, un piccolo ma importante tassello europeo che si aggiunge alla storia dello yoga moderno.

Barbara Biscotti
Coordinatrice UNI/CT 6 GL 14
insegnante yoga
Membro del Consiglio Direttivo della Y.A.N.I.
(Yoga Associazione Nazionale Insegnanti)

Mediatore familiare: verso la definizione di un'identità professionale

Il mediatore familiare si configura come una figura professionale terza, imparziale e con una formazione specifica che interviene nei casi di cessazione di un rapporto di coppia costituita di fatto o di diritto, nelle diverse fasi dell'evento separativo.
Il mediatore familiare è sollecitato dalle parti per la gestione autodeterminata dei conflitti parentali e la riorganizzazione delle relazioni familiari.
Il percorso di mediazione familiare avviene in autonomia dal procedimento giudiziario affinché le parti raggiungano personalmente, rispetto alle esigenze ed interessi, da loro stessi definiti, su un piano di parità, un accordo direttamente e responsabilmente negoziato, con particolare attenzione ai figli, ove presenti.
Il mediatore familiare deve dunque disporre di conoscenze, abilità e competenze specialistiche afferenti, in particolar modo, alle aree del conflitto e della negoziazione nei sistemi familiari, al fine di poter accompagnare i mediandi nella definizione degli accordi necessari alla riorganizzazione del sistema familiare a seguito dell'evento separativo e, tenuto conto dei compiti di sviluppo e delle responsabilità personali condivise soprattutto in riferimento al tema della genitorialità. Principio di fondo a sostegno di una necessaria definizione di parametri condivisi concernenti lo svolgimento della professione ma ancor di più i percorsi formativi necessari per poter svolgere la professione stessa, è l'idea che la famiglia non riguarda unicamente la sfera privata e, conseguentemente, la fine del patto che sancisce la costituzione della famiglia, sia esso rappresentato dal matrimonio o dalla convivenza, non può essere trattato come "la risoluzione di un contratto in cui secondo una logica liquidatoria ci si limita a calcolare danni e restituzioni"[1] .
Occorrono allora nuovi strumenti e nuove strade da percorrere che sappiano guardare non solo al presente, il momento della crisi, ma anche al futuro, sul modo in cui una relazione possa avere ancora un senso sul piano genitoriale e nel rispetto del tempo di cui le persone necessitano come individui ma anche come collettività nella quale si svolge la loro personalità per poter riorganizzare i propri modelli relazionali.
È perciò necessario assicurare alla comunità tutta un livello di professionalità e di preparazione di eccellenza che consenta, da un lato, un'adeguata risposta alla domanda dell'utenza e, dall'altro il rispetto di altre professioni che si affacciano sul complesso e multidisciplinare tema dell'evento separativo.
Il gruppo di lavoro che ha lavorato per la definizione della norma tecnica ha rappresentato un modo coerente di dare voce a tutto ciò, nel pieno rispetto della fatica e del dolore che accompagnano da sempre la fine di una relazione o la sua riorganizzazione e delle competenze professionali necessarie ad accompagnare questa importante fase del ciclo di vita familiare. La metodologia articolata attraverso i tre descrittori di conoscenza, abilità e competenza, assunta attraverso l'impianto dettato dallo EQF e che ha rappresentato il filo conduttore nella stesura del testo di norma, introduce alcune importanti novità rispetto al tradizionale modo di rappresentare percorsi di formazione alla professione.

Prima fra tutte il porre al centro dell'attenzione la persona, più che la struttura, privilegiando il valore dei risultati dell'apprendimento comunque conseguito.
Le competenze apprese, chiaramente definite e (auspicabilmente) certificate devono diventare la moneta di scambio tra i diversi sistemi di istruzione, formazione e lavoro.
Competitività delle imprese e mobilità dei cittadini sono due obiettivi prioritari ricercati dall'Unione Europea.
Il Consiglio Europeo di Lisbona (2000) aveva individuato nei sistemi nazionali di istruzione e formazione professionale il punto debole della catena: variegati, complessi ma, soprattutto, scarsamente comunicanti tra loro, per poter contribuire in maniera significativa al raggiungimento di questi obiettivi.
Negli anni successivi sono state messe a fuoco a livello nazionale ed europeo alcune priorità per dare concretezza a tutto ciò:

- incoraggiare la mobilità e l'apprendimento permanente attraverso un processo di messa in trasparenza di qualifiche e competenze;
- migliorare la qualità dei sistemi di istruzione e formazione professionale;
- definire un approccio comune per il trasferimento dei risultati dell'apprendimento da un sistema all'altro;
- definire un codice di riferimento comune per i sistemi di istruzione e formazione basato sui risultati dell'apprendimento.

Le competenze appartengono alla persona, che ha diritto al loro riconoscimento da parte di tutti i contesti in cui si trova ad operare. In particolare, per la persona che lavora ciò significa poterle spendere nel mercato del lavoro. La condivisione del linguaggio e del valore delle competenze deve attraversare il mondo del lavoro e i luoghi della formazione; una stessa competenza deve essere leggibile e spendibile in modo coerente nei diversi sistemi in cui è appresa e utilizzata[2].
L'altro elemento ispiratore del progetto di norma è rappresentato dalla funzione fondamentale che il pubblico ricopre, in quanto soggetto terzo, e quindi, arbitro rispetto agli interessi di parte e unico in grado di salvaguardare la "dimensione pubblica" dei fenomeni sociali (R. Sennett (1974), Il declino dell'uomo pubblico, Bruno Mondadori, Milano, 2006). Una mappatura pubblica delle competenze, degli ambiti di attività, delle competenze specifiche e trasversali, ingredienti che costituiscono l'ossatura dell'identità professionale, costituisce il primo gradino di una dimensione pubblica delle relazioni e delle esperienze di apprendimento individuali, su cui fondare nuova forme di legame sociale.
Se un ruolo è delineato con precisione è possibile dedurne il livello di responsabilità ed il livello di autonomia dalla descrizione delle sue finalità; è possibile altresì verificare la validità della descrizione delle finalità attraverso l'individuazione delle responsabilità; diventa possibile l'individuazione dei punti di forza e di debolezza nell'esplicitazione del ruolo e, contestualmente, la possibilità di ristrutturare i parametri di partenza. Costruire un progetto di norma ha significato, pertanto, per il gruppo di lavoro dialogare su pensiero, azione, processi di costruzione di senso rispetto ad una professione e prima ancora ad una cultura nascente, quella della mediazione. La cooperazione tra gli attori che hanno partecipato ai tavoli di lavoro ha rappresentato in corso d'opera e rappresenta ancora oggi un punto di forza ed un metodo per passare da una governance confusa e conflittuale ad una governance diffusa e coordinata.
Un cambiamento importante perché chiede a ciascuno di gestire la complessità delle relazioni interne ed esterne ispirandosi ai principi della lealtà, della mediazione e del riconoscimento reciproco. La norma stessa, ci auguriamo, possa rappresentare un punto di partenza per un proficuo dialogo tra gli attori in essa coinvolti (il pubblico, i consumatori, gli enti pubblici e privati, i professionisti) secondo i principi basilari della responsabilità distribuita e delle decisioni partecipate, con uno sguardo ai particolari ma anche alla visione d'insieme, e dove i possibili risultati frutto di negoziazioni anche lunghe e difficoltose non rappresentano punti di debolezza ma avanzamenti culturalmente significativi, tanto più quanto sono frutto di processi collettivi, basati sulla gestione del consenso.

Lilia Andreoli
Coordinatrice UNI/CT 6 GL 15
Mediatori famigliari
A.I.M.S. (Associazione Internazionale Mediatori Sistemici)

Note

[1] Cigoli, Scabini – La mediazione familiare: l'orizzonte relazionale simbolico – in Scabini – Rossi – Rigenerare i legami: la mediazione nelle relazioni familiari e comunitarie – Studi interdisciplinari sulla famiglia, Milano, 2004, p. 213.
[2] M.G. Balducci, S. Marchi – Certificazione delle competenze e apprendimento permanente – Carocci, Roma, 2013 p.99